

Emanuela Fugazza

**Ercole Vidari internazionalista.**

**Dal magistero pavese alla collaborazione con l'*Institut de droit international***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Positivo, sistematico e con una vocazione universale. Caratteri del diritto internazionale a metà Ottocento – 3. Il diritto internazionale nell'opera di Vidari – 4. La critica di Vidari alla teoria della nazionalità – 5. *Del rispetto della proprietà dei popoli belligeranti*. A proposito di un'opera destinata a grande fortuna – 6. La cooptazione di Vidari all'*Institut de droit international* – 7. La Sessione dell'Aia del 1875. Vidari, de Laveleye e la risoluzione sulla proprietà privata nelle guerre marittime

ABSTRACT: Ercole Vidari is generally regarded for his contribution to the renovation of commercial law in the second half of the nineteenth century. However, he began his academic career and his scientific work as a specialist of international law. On this discipline he wrote some essays that gave him important recognition. This paper aims to examine the role, not yet sufficiently investigated, that Vidari played in the doctrine of international law, analyzing his essays and collaboration with the *Institut de droit international* which included him among his effective members from 1873 to 1880.

KEYWORDS: History of international law - Theory of Nationality - Institut de droit international

1. Premessa

Nella storiografia giuridica come negli scritti dei giuristi positivi Ercole Vidari viene generalmente ricordato per il suo contributo al rinnovamento della scienza commercialistica italiana nella seconda metà del XIX secolo. Titolare per oltre quarant'anni della cattedra di diritto commerciale presso l'Università di Pavia<sup>1</sup>, membro di alcune commissioni che si avvicendarono nel lungo *iter* che portò alla redazione del codice di commercio del 1882<sup>2</sup> e autore di numerosi saggi nonché di un ponderoso e più volte edito *Corso di diritto commerciale*<sup>3</sup>, Vidari è considerato da molti il più prestigioso commercialista italiano prima di Cesare Vivante<sup>4</sup>. E si ritiene che proprio al suo ruolo di

---

<sup>1</sup> Laureatosi in Giurisprudenza a Pavia nel 1859 e divenuto avvocato nel 1862, nell'anno accademico 1862/63 fu incaricato dell'insegnamento del diritto commerciale presso l'Ateneo pavese. Dopo aver insegnato due anni il diritto internazionale, nel 1865 fu nominato professore straordinario di diritto commerciale e nel 1870 divenne professore ordinario. Legato per tutta la vita all'Ateneo ticinese, pur con varie interruzioni tenne la cattedra di diritto commerciale fino al 1<sup>o</sup> gennaio 1915. Le notizie biografiche sono state ricavate dal *Fascicolo personale* di Ercole Vidari conservato a Pavia, Archivio Storico dell'Università (d'ora in poi ASUPv). Alcune informazioni sono pubblicate anche negli *Annuari dell'Università di Pavia* consultati online: URL: <www-4.unipv.it/webcesup/annuari>. [data di accesso: marzo 2014]. Per un profilo biobibliografico del professore pavese, si veda anche M. Libertini, *Vidari, Ercole*, in I. Biocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, Bologna 2013, pp. 2044-2046.

<sup>2</sup> ASUPv, *Fascicolo personale*. I lavori delle commissioni sono stati ricostruiti da A. Padoa Schioppa, *La genesi del Codice di Commercio del 1882*, in Idem, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, pp. 157-203.

<sup>3</sup> Iniziato nel 1877, il *Corso di diritto commerciale*, in nove volumi, conobbe cinque edizioni, l'ultima delle quali pubblicata tra il 1900 e il 1908.

<sup>4</sup> A. Padoa Schioppa, *La genesi*, cit., p. 166, nota 36, considera Vidari «uno degli esponenti più notevoli della dottrina commercialistica italiana dell'Ottocento». P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano 2000, p. 51, ritiene il *Corso di diritto commerciale* di Vidari il «frutto migliore» della trattatistica che precedette il *Trattato di diritto commerciale* di Vivante. Il prestigio degli studi giuscommercialistici del docente pavese è sottolineato, senza pretesa di completezza, anche da: L. Musselli, *La Facoltà di giurisprudenza di Pavia nel primo secolo dell'Italia unita (1860-1960)*, in «Annali di storia delle università», VII (2003), pp. 205-226, in part. p. 210; P. Passaniti, *La cittadinanza sommersa. Il lavoro domestico tra Otto e Novecento*, in «Quaderni Fiorentini», XXXVII (2008), pp. 233-257, in part. pp. 240-241; M. Libertini, *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione. Le fonti private del diritto commerciale*

«restauratore degli studi di diritto commerciale in Italia» – lo ha scritto di recente Mario Libertini – il professore pavese legghi la propria fama<sup>5</sup>.

Ercole Vidari fu senza dubbio tutto ciò. Fu un commercialista di vaglia, sensibile ai problemi sociali e politicamente impegnato. Ma non fu solo questo. Prima di divenire cultore del diritto commerciale, con gli esiti brillanti ai quali ho brevemente accennato, egli esordì come giusinternazionalista, e come tale lasciò alcuni scritti che gli valsero importanti riconoscimenti. Luigi Lacchè nel ricordare di recente il ruolo «tutt'altro che irrilevante» della dottrina internazionalistica italiana a far tempo dagli anni Cinquanta dell'Ottocento, ha annoverato il docente pavese tra i suoi esponenti più illustri, insieme naturalmente a Pasquale Stanislao Mancini, Pietro Esperson, Augusto Pierantoni e Pasquale Fiore<sup>6</sup>. Anche Stefano Mannoni ha avuto modo di rimarcare il contributo di Vidari al dibattito all'*Institut de droit international* sulla tutela della proprietà privata in tempo di guerra<sup>7</sup>. Riferimenti, questi, che già di per sé contribuiscono a illuminare la figura di un giurista eclettico che, pur dedicatosi per gran parte della sua vita al riscatto scientifico del diritto commerciale, non solo non trascurò altre discipline giuridiche ma seppe conquistarsi un posto di assoluto prestigio nel panorama della scienza internazionalistica europea.

Già membro delle commissioni esaminatrici, nell'anno accademico 1863/64 Vidari ricevette l'incarico di insegnamento del diritto internazionale presso la facoltà giuridica pavese, incarico che tenne per due anni prima della nomina a professore straordinario di diritto commerciale<sup>8</sup>. Come giusinternazionalista, si occupò prevalentemente di questioni attinenti al diritto internazionale pubblico. Nel 1864 scrisse *L'Italia nei suoi rapporti di diritto internazionale*<sup>9</sup>, una prelezione nella quale in maniera estremamente sintetica anticipò molti dei temi destinati a ben più approfondite analisi negli anni seguenti. Nel 1865 pubblicò *Del rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti*. Riedita due anni dopo con integrazioni e modifiche che non senza significato ne investirono anche il titolo<sup>10</sup>, è forse questa l'opera che più delle altre conferì al giurista pavese lustro tra gli specialisti del diritto internazionale<sup>11</sup>. Oltre ad alcuni scritti minori<sup>12</sup>, merita segnalare infine *Del principio*

---

(Atti del Convegno di studi, Catania 21-22 settembre 2007), Milano 2008, pp. 433-467, in part. p. 441; Idem, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in "Rivista delle società", LVIII (2013), pp. 1-41, in part. p. 2, nota 2; Idem, *Vidari, Ercole*, cit., pp. 2044-2046.

<sup>5</sup> Cfr. M. Libertini, *Vidari, Ercole*, cit., p. 2046. Già alcuni necrologi pubblicati all'indomani della sua scomparsa insisterono soprattutto sulla produzione scientifica di Vidari nel campo del diritto commerciale. Cfr.: D. Supino, *Ercole Vidari*, in ASUPv, *Fascicolo personale Ercole Vidari; Ercole Vidari*, in *Annuario dell'Università di Pavia (1921/22)*, consultato online: URL: <www-4.unipv.it/webcesup/annuari> [data di accesso: marzo 2014].

<sup>6</sup> Cfr. L. Lacchè, «Celebrato come una gloria nazionale». *Pietro Sbarbaro e il "risorgimento" di Alberico Gentili*, in *Alberico Gentili* (Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte, San Ginesio 11-12-13 settembre 2008, Oxford e Londra 5-6 giugno 2008, Napoli 'L'Orientale' 6 novembre 2007), II, Milano 2010, pp. 191-295, in part. p. 235.

<sup>7</sup> Cfr. S. Mannoni, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano 1999, pp. 177-183.

<sup>8</sup> Cfr. *Supra*, nota 1.

<sup>9</sup> Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti di diritto internazionale. Considerazioni esposte sotto forma di prelezione*, Pavia 1864. A. Pierantoni, *Storia degli studi del diritto internazionale in Italia*, Modena 1869, p. 210, ricordava che con questo scritto Vidari si presentò al concorso per la cattedra di diritto internazionale bandito presso l'Università di Pavia nel 1865, vinto da Pietro Esperson.

<sup>10</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà privata tra gli Stati in guerra*, Pavia 1867.

<sup>11</sup> Su questi aspetti, cfr. *infra*, §§ 5 e 6.

<sup>12</sup> Cfr. E. Vidari, *Navires ennemis et marchandises ennemis*, in "Revue de droit international et de législation comparée", III (1871), pp. 268-287; Idem, *Ferdinando Galiani, Giovanni Maria Lampredi e Alberto Domenico Azuni* (1868), in *Scritti vari di Ercole Vidari pubblicati per il 45° anno del suo insegnamento nella Università di Pavia*, Milano 1908, pp. 351-385; Idem, *Il riso*

dell'intervento e del non intervento del 1868<sup>13</sup>, accurata disamina di uno dei temi più caldi e controversi del periodo. Pochi dunque gli scritti in cui Vidari si confrontò con tematiche giusinternazionalistiche e quasi tutti, certamente i più importanti, concentrati nei primi anni della carriera accademica.

## 2. Positivo, sistematico e con una vocazione universale. Caratteri del diritto internazionale a metà Ottocento

Quando Vidari iniziò a insegnare e a scrivere di diritto internazionale, la dottrina da tempo stava compiendo una seria riflessione su se stessa e da più parti si erano levate voci di critica sullo stato di arretratezza in cui versava. Da qualche decennio erano peraltro in atto tentativi di riscatto e di rinnovamento, che tuttavia a un giurista come Pasquale Stanislao Mancini apparivano ancora del tutto insufficienti soprattutto se paragonati ai progressi delle altre scienze. Nella sua celebre polusione torinese del 1851 il giurista campano aveva infatti constatato con amarezza che l'ultimo secolo, mentre aveva registrato significativi avanzamenti per altri saperi giuridici, per il diritto internazionale era trascorso inutilmente; e al fine di rendere ancora più efficace la sua critica aveva fatto proprie le parole di Pellegrino Rossi per il quale il diritto delle genti era ancora «alle miserie dell'empirismo (...) difetta(va) di principii propri (...) in esso tutto sembra(va) ancora indeciso, mobile come gli avvenimenti, come gli interessi (...) perché le formule di questa scienza per la maggior parte non (erano) divenute che una traduzione servile dei fatti e dei voleri della diplomazia dominante»<sup>14</sup>.

Pur con esiti e proposte differenti da quelli manciniani, come si avrà modo di dimostrare oltre, Vidari condivise buona parte di quel pensiero. Partecipe del dibattito che in quegli anni animava i protagonisti della scienza internazionalistica, egli espresse anzitutto pungenti giudizi sulla dottrina italiana, ritenuta fino a quel momento incapace di ergersi al livello di quella straniera, in quanto priva, salvo rare eccezioni, di rigore metodologico e di capacità sistematiche<sup>15</sup>. Il professore pavese non risparmiò dalle critiche neppure il coevo assetto del diritto internazionale che egli condannò come incerto, lacunoso e troppo spesso piegato «a un cieco empirismo»<sup>16</sup>. Chiare aspirazioni, queste, al rinnovamento di una disciplina ancora in cerca di una costruzione scientifica.

La storiografia in anni recenti, anche attraverso la riscoperta e la valorizzazione di

*contrabbando di guerra* (1885), ivi, pp. 113-120; Idem, *Il Congresso per la pace in Roma* (1889), ivi, pp. 685-699; Idem, *Il congresso per la pace e l'arbitrato in Roma* (1891), ivi, pp. 693-699; Idem, *Convenzione internazionale per il trasporto delle merci sulle strade ferrate* (1892), ivi, pp. 169-177; Idem, *A proposito delle convenzioni per gli arbitrati internazionali* (1904), ivi, pp. 725-739.

<sup>13</sup> Cfr. E. Vidari, *Del principio dell'intervento e del non intervento*, in "Il Politecnico. Repertorio di studj letterarj, scientifici e tecnici", V (1868), fasc. I, pp. 1-29; fasc. II, pp. 101-126; fasc. IV, pp. 317-343. Le varie parti di questo scritto ebbero circolazione anche unitaria. Cfr. E. Vidari, *Del principio dell'intervento e del non intervento*, Milano 1868. È a quest'ultima edizione che si farà qui riferimento.

<sup>14</sup> Cfr. P. S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunziata nella R. Università di Torino*, Torino 1851, pp. 20-21. Per indicazioni sulla storiografia che si è occupata di questo scritto di Mancini, cfr. *infra*, nota 51.

<sup>15</sup> Una valutazione, questa, che ricorre in più punti degli scritti di Vidari. Si avrà modo nel prosieguo di soffermarsi sulle proposte del docente pavese in ordine al metodo che a suo avviso la dottrina giusinternazionalistica avrebbe dovuto applicare per favorire il progresso della materia. Per un giudizio complessivo sulla scienza italiana, cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. V-VIII.

<sup>16</sup> Anche a proposito della condanna espressa da Vidari sul metodo empirico si avrà modo di sviluppare considerazioni più approfondite oltre. Qui ci si limita a segnalare quanto il giurista scrisse a proposito dell'incertezza che dominava l'istituto dell'intervento. Cfr. E. Vidari, *Del principio di intervento*, cit., pp. 1-5.

opere prima poco note, ha illuminato molti aspetti del lungo e faticoso cammino che la dottrina giusinternazionalistica intraprese dagli inizi dell'Ottocento per il proprio riscatto scientifico. E così, grazie ai risultati conseguiti dalla ricerca storica, i caratteri assunti da questo ramo del sapere giuridico intorno alla metà del XIX secolo appaiono oggi più nitidi. È dunque agli scritti di chi ha dedicato al tema autorevoli indagini che si faranno qui costanti riferimenti, necessari per contestualizzare l'opera di un giurista che come Ercole Vidari non esitò a proporre soluzioni anche per il progresso dello *ius gentium*.

Volendo descrivere come il diritto internazionale veniva rappresentato alla fine degli anni Cinquanta dell'Ottocento Luigi Nuzzo ha scritto che esso «si avviava ad essere una scienza giuridica dal carattere positivo, differente dalla diplomazia e dal diritto naturale, e al contempo fortemente radicata nella storia e in una tradizione culturale comune intimamente cristiana»<sup>17</sup>. Una descrizione, questa, che sintetizza tutte le direttrici fino a quel momento seguite dalla dottrina per conseguire piena autonomia e dignità. Come dato caratterizzante emerge in primo luogo che negli anni che qui interessano si era ormai compreso che il diritto internazionale non poteva più essere considerato una mera filosofia e che pertanto doveva essere distinto dal diritto naturale<sup>18</sup>. Proprio l'emancipazione dal paradigma giusnaturalista era stata avvertita fin dall'inizio come il primo passo necessario per la costruzione scientifica della disciplina. E ciò significava fra l'altro negare al diritto naturale l'esclusività nel novero delle fonti, superare la costruzione tradizionale degli Stati quali enti morali e considerare questi ultimi, e non già gli individui, i destinatari delle norme<sup>19</sup>.

Con il Congresso di Vienna e con il nuovo ordine internazionale da esso inaugurato e dominato dalla pentarchia degli Stati europei, la tradizionale impostazione giusnaturalista – è noto – venne soppiantata, o quantomeno affiancata, da una concezione convenzionale e consuetudinaria del diritto internazionale, che riconosceva nelle convenzioni e negli usi intercorrenti tra gli Stati le uniche fonti del diritto pubblico esterno. Figlia della diplomazia e del positivismo, in un'età, quella della codificazione, in cui solo alle leggi scritte si riconosceva un posto nel sistema delle fonti del diritto, detta concezione finì per dominare la manualistica europea entro i primi tre decenni del secolo<sup>20</sup>. Perno e principale punto di riferimento fu l'opera del tedesco Georg Friedrich von Martens<sup>21</sup>. La storiografia ha messo in luce i limiti di una simile costruzione, peraltro già denunciati da una parte stessa della dottrina del tempo. Se da un lato le viene oggi riconosciuto il merito di aver conferito anche alle consuetudini e ai trattati un peso specifico tra le fonti dello *ius gentium*,

---

<sup>17</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e il controllo delle differenze*, in "Quaderni Fiorentini", XXXVIII (2009), II, pp. 1311-1381, in part. p. 1311.

<sup>18</sup> Per un affresco sulle distanze che intorno alla metà degli anni Cinquanta la scienza del diritto internazionale frapponesse fra sé e la filosofia giusnaturalista, cfr. L. Nuzzo – M. Vec, *The Birth of International Law as a Legal Discipline in the 19<sup>th</sup> Century*, in L. Nuzzo – M. Vec (curr.), *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Frankfurt am Main 2012, pp. IX-XVI.

<sup>19</sup> Cfr. S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 13-23.

<sup>20</sup> Per un ampio inquadramento della concezione convenzionale e consuetudinaria del diritto internazionale, si veda C. Storti, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, in *Constructing International Law*, cit., pp. 51-145.

<sup>21</sup> Professore di *Jus naturae et gentium* presso la facoltà giuridica di Göttingen, Martens nel suo *Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage*, opera ripetutamente ristampata e ampliata, riconosceva al diritto internazionale una sola dimensione, convenzionale e consuetudinaria. Esponenti della medesima concezione dello *ius gentium* furono anche Theodor Schmalz e Johann Ludwig Klüber. Per un esame dei loro scritti, cfr.: L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1322-1326; Idem, *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main 2012, pp. 15-18; C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 73-78.

tuttavia, per il fatto di essersi assestata su una visione esclusivamente positiva del diritto, quella concezione viene condannata quale uno dei maggiori ostacoli al progresso scientifico del diritto internazionale<sup>22</sup>.

L'insoddisfazione nei confronti della teoria germinata dal Congresso di Vienna, come accennato, non tardò a manifestarsi già entro la prima metà dell'Ottocento. Da più parti veniva invocata la necessità di un compromesso tra ragione e prassi, vale a dire tra le opere ancora fieramente radicate sul vecchio paradigma giusnaturalista e gli scritti che sul versante opposto legittimavano un diritto internazionale dominato da diplomatici e statisti. Fondamentale in questo percorso fu l'insegnamento di Savigny. Rinviando ancora una volta alle ricerche di Luigi Nuzzo, si rammenteranno qui solo alcuni capisaldi della lezione savignyana sul diritto internazionale la quale, come si avrà modo di dimostrare oltre, attraverso la mediazione di una nutrita schiera di opere successive lasciò ampie tracce anche negli scritti di Vidari.

Nel primo volume del *Sistema del diritto romano attuale* Savigny illustrava la complessa natura del diritto internazionale. Questo doveva essere considerato anzitutto un diritto positivo, sebbene non derivasse dalla volontà di un legislatore, fosse privo di sanzione e indeterminato nel contenuto e non esistesse un potere giudiziario in grado di garantirne l'applicazione<sup>23</sup>. Vi era tuttavia anche una dimensione per così dire metagiuridica, morale e religiosa, su cui il diritto delle genti poggiava, individuata dal giurista tedesco in un complesso di valori condivisi da tutti i popoli cristiani. In altri termini, il diritto internazionale era il prodotto della coscienza giuridica europea<sup>24</sup>. Ma tale dimensione, ed è questo un aspetto centrale, serviva a dare al diritto internazionale un fondamento oggettivo e contribuiva a definirne il carattere positivo. Si trattò evidentemente di un "paradosso", accolto peraltro da buona parte della scienza giuridica ottocentesca<sup>25</sup>.

L'eredità savignyana fu senza dubbio importante. Dopo l'insegnamento del fondatore della Scuola storica la riflessione giusinternazionalistica non poteva più essere quella di prima. Anzitutto era cambiata la stessa considerazione del diritto delle genti quale diritto positivo, che era tale non in quanto derivante dalla volontà di un legislatore, ma in quanto prodotto della comune coscienza del popolo. In secondo luogo era ormai avvertita come indefettibile l'esigenza di una costruzione giuridica che fosse sistematica<sup>26</sup>. Ecco dunque che nel volgere di pochi decenni proliferarono opere nelle quali il diritto internazionale veniva rappresentato come una scienza giuridica positiva, sistematica, storica e cristiana,

<sup>22</sup> Su questo aspetto, cfr. soprattutto C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 60-62.

<sup>23</sup> «Anche questo diritto si può considerare come diritto positivo; ma tuttavia solo come un'incompleta formazione giuridica, per due ragioni: in primo luogo a causa della indeterminatezza del suo contenuto, ed in secondo luogo perché ad esso manca quella base reale, che per il diritto dei singoli componenti dello stesso popolo è riposta nel potere dello Stato, e specialmente nell'autorità giudiziaria». Cfr. F. C. von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Torino 1886, I, p. 58.

<sup>24</sup> Scriveva al proposito C.F. von Savigny, *Sistema*, cit., I, p. 58: «Può tuttavia sorgere anche tra diversi popoli una comunanza di sentimenti giuridici simile a quella che in un popolo genera il diritto positivo. Il fondamento di questa comunanza d'idee risiederà parte in un'affinità di stirpe, parte e principalmente in comuni credenze religiose. Da ciò ha origine il diritto internazionale quale si trova specialmente tra gli stati cristiani d'Europa». Sulla costruzione savignyana del diritto internazionale, cfr.: L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1317-1320; Idem, *Origini di una scienza*, cit., pp. 9-14.

<sup>25</sup> Cfr.: L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1311-1312; Idem, *Origini di una scienza*, cit., pp. 9-10; Idem, *History, Science and Christianity. International Law and Savigny's Paradigm*, in *Constructing International Law*, cit., pp. 25-50.

<sup>26</sup> Per un esame di carattere generale sulla sistematicità del diritto nel pensiero di Savigny, cfr.: A. Mazzacane, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli 1976 (2ª ed.); Idem, *I corsi inediti di "Metodologia giuridica" di Friedrich Carl von Savigny*, in "Index", XIX (1991), pp. 109-120; Idem, *Jurisprudenz als Wissenschaft*, in F.C. von Savigny, *Vorlesungen über juristische Methodologie: 1802-1842*, Frankfurt am Main 2004, pp. 1-56.

con una spiccata vocazione universale.

In quegli scritti pubblicati entro la prima metà dell'Ottocento Claudia Storti ha individuato alcuni caratteri comuni. Con l'intento di costruire un diritto fondato sulla ragione e vincolante per tutti i Governi, molti autori insistettero sull'esistenza di regole razionali universali che avrebbero dovuto guidare la condotta degli Stati e che nella gerarchia delle fonti avrebbero dovuto precedere sia le consuetudini sia i trattati<sup>27</sup>. È evidente come quelle costruzioni esprimessero il tentativo di superare la concezione convenzionale del diritto internazionale che nel Congresso di Vienna aveva trovato la propria legittimazione teorica e per la quale si nutriva ormai profonda insoddisfazione. Dei diversi autori, ci si limiterà qui a ricordare solo alcuni nomi, rinviando ancora una volta per gli opportuni approfondimenti ai saggi di chi si è occupato del tema *ex professo*<sup>28</sup>. Merita segnalare, a titolo di esempio, gli *Elements of International Law* di Henry Wheaton, nella cui terza edizione l'adesione all'impostazione savignyana fu netta<sup>29</sup>. Il riferimento è poi a James Reddie e alla sua opera *Inquiries in International Law*<sup>30</sup> e a James Kent e ai suoi *Commentaries on American Law*<sup>31</sup>. Tutti scritti nei quali si affermava l'esistenza di un diritto naturale delle genti e di principi universali di giustizia, che arricchivano e completavano la dimensione diplomatica del diritto internazionale.

### 3. Il diritto internazionale nell'opera di Vidari

Scorrendo i titoli delle sue opere si potrebbe essere portati a credere che Ercole Vidari sia rimasto, se non del tutto estraneo, quantomeno defilato nei confronti del dibattito sulla scienza del diritto internazionale e sul percorso che essa avrebbe dovuto seguire per il proprio riscatto scientifico. Tutti gli scritti giusinternazionalistici del professore pavese sono infatti dedicati a singoli profili e a specifici istituti del diritto internazionale pubblico. A differenza di molti suoi contemporanei, egli non pubblicò trattazioni di carattere generale sul diritto delle genti. Mentre altri giuristi, italiani e stranieri, raccolsero in opere di ampio respiro le proprie riflessioni sulla costruzione di un "sistema" per una scienza del diritto internazionale<sup>32</sup>, Vidari preferì occuparsi di alcuni fra i temi più controversi del periodo. Eppure, nonostante il carattere circoscritto delle tematiche che vi sono affrontate, in quasi tutti i saggi del docente pavese si possono cogliere lucide prese di posizione che rimandano a un'idea precisa dei caratteri che il diritto pubblico esterno avrebbe dovuto acquisire per conquistare finalmente piena dignità scientifica.

Si è già anticipato come in più occasioni egli criticasse ad un tempo la dottrina italiana per il suo scarso rigore metodologico e l'assetto del diritto internazionale per la mancanza di norme chiare, certe e precise<sup>33</sup>. Egli tuttavia non si arrestò a un esame superficiale e alla individuazione dei limiti tanto dottrinali quanto normativi accompagnò una riflessione circa le possibili soluzioni. Anche se Vidari non raccolse in una singola opera, per così

---

<sup>27</sup> Cfr. C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., p. 62.

<sup>28</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1326-1344; C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 78-101.

<sup>29</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1326-1331; Idem, *Origini di una scienza*, cit., p. 22; C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 116-126.

<sup>30</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1331-1333.

<sup>31</sup> C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 81-83.

<sup>32</sup> Sulle diverse accezioni attribuite al termine sistema dagli autori impegnati nel dibattito sul riscatto scientifico del diritto internazionale, *ivi*, p. 56.

<sup>33</sup> Cfr. *Supra*, § 2.

dire di sintesi, la sua proposta per una costruzione scientifica dello *ius gentium*, da una lettura attenta dei suoi saggi emerge nondimeno con chiarezza - almeno così ci pare - il progetto per un diritto internazionale profondamente debitore nei confronti della lezione di Savigny, così come essa venne accolta, mediata e diffusa da autori di nazionalità e formazione diverse.

Centrale in Vidari era anzitutto il superamento della concezione meramente convenzionale del diritto internazionale. Egli ripetutamente insistette sull'idea che il diritto pubblico esterno non derivasse solo dai trattati. In più occasioni egli affermò l'esistenza di principi che, sebbene non fossero espressione della volontà di un legislatore e non ricevessero da questi sanzione in una legge, nondimeno dovevano essere annoverati a pieno titolo tra le fonti dello *ius gentium*. Si trattava dei principi generali di giustizia, ai quali tutti gli Stati avrebbero dovuto informare la propria condotta. Interessato alle applicazioni pratiche delle sue elaborazioni teoriche, il professore pavese invocò siffatti principi per dimostrare la necessità che la proprietà privata venisse tutelata anche in guerra, segnatamente in occasione dei conflitti marittimi<sup>34</sup>. Un tema, quello del rispetto della proprietà, sul quale si avrà modo di ritornare diffusamente oltre. Anche a proposito dell'intervento, altra questione scottante a cui dedicò un intero saggio, Vidari ribadì l'idea che gli Stati dovessero rispondere anzitutto «all'impero della legge della giustizia suprema e della ragione», non esistendo alcun potere ad essi superiore con il diritto di legiferare e di amministrare la giustizia<sup>35</sup>.

Il continuo, ripetuto richiamo ai principi generali di giustizia, lungi dall'essere un ritorno al vecchio paradigma giusnaturalista, serviva piuttosto a Vidari come ancoraggio per offrire al diritto internazionale un fondamento certo. Tanto in tema di proprietà privata quanto a proposito dell'intervento, egli constatava con amarezza l'assenza di regole certe, al punto che gli Stati nei loro rapporti reciproci, anziché osservare comportamenti costanti e coerenti, si abbandonavano di continuo alla casualità, con conseguenze inevitabilmente nefaste in termini di certezza del diritto. Al fine di superare gli errori derivanti da un diritto internazionale dominato dall'empirismo, cioè privo di regole fisse, per il giurista era perciò necessario applicare i dettami rigorosi del metodo scientifico per individuare i principi razionali universali in grado di regolare in maniera certa e costante i rapporti interstatali. È forse possibile cogliere nelle pagine del professore il paradosso di cui ha parlato Luigi Nuzzo e che rimase "sapientemente" nascosto nelle riflessioni ottocentesche sul diritto internazionale. L'elaborazione di regole razionali che fossero universalmente vincolanti aveva in effetti lo scopo precipuo, nelle opere del giurista pavese come negli scritti di molti autori suoi contemporanei, di trovare un fondamento oggettivo che fosse più saldo della semplice volontà dei singoli Stati<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> E. Vidari, *Della proprietà privata dei popoli belligeranti*, Milano 1865, p. 122: «Il fondamento giuridico di un fatto deriva dalla sua conformità ai principi della giustizia, senza che per questo sia necessaria la sanzione positiva del legislatore che lo riconosca. Il diritto che, come già si disse, è la giustizia in atto preesiste alla dichiarazione del legislatore; e se questi può accettarne o rifiutarne i dettami nei suoi codici per riguardo a speciali determinati rapporti, gli è peraltro impossibile negarne o sopprimerne l'efficacia razionale». E a proposito della tutela del diritto di proprietà: *ivi*, p. 123: «Quando per noi si afferma che il rispetto della proprietà privata nemica è un principio di rigorosa giustizia, non si vuole già asserire che esso sia riconosciuto in qualche disposizione di legge, ma si accenna invece ai principi razionali del diritto. Così noi non potremo mai ammettere che quel rispetto non sia fondato in diritto, per ciò solo che non è riconosciuto in alcun patto internazionale». E ancora, *ivi*, p. 22: «Lo scopo a cui non dobbiamo mai stancarci di tendere, non è già la ricerca di una assurda, impossibile unità civile d'impero e di obbedienza; ma bensì l'attuazione di quei supremi canoni di giustizia, sotto il cui vessillo tutta dovrà raccogliersi un di la società universale delle nazioni».

<sup>35</sup> Cfr. E. Vidari, *Del principio dell'intervento*, cit., p. 69.

<sup>36</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Un mondo senza nemici*, cit., p. 1311.

Nella costruzione di Vidari i principi universali nella gerarchia delle fonti dovevano avere il primato rispetto sia alle convenzioni sia alle consuetudini, che pure egli annoverava tra le fonti del diritto internazionale. Su un piano di riflessione generale egli riconosceva infatti che se «le consuetudini internazionali disciplinano in una determinata maniera una certa serie di rapporti giuridici, gli Stati sono obbligati a conformarsi nella loro condotta»<sup>37</sup>. Più nello specifico, egli riconosceva la vigenza, l'efficacia e la vincolatività di una consuetudine generale che tutelava la proprietà privata nelle guerre terrestri<sup>38</sup>.

Alla luce di quanto è finora emerso sembrerebbe di poter affermare che per Vidari una direttrice irrinunciabile per la costruzione del diritto internazionale che ambisse alla sistematicità e alla scientificità consistesse dunque nel tentativo di coniugare la dimensione pratica ai profili teorici della speculazione. Lo scrisse egli stesso ancora una volta nel saggio sulla tutela della proprietà privata in tempo di guerra. L'unione di "scienza e prassi", se era utile per ogni studio giuridico, era a maggior ragione indispensabile al diritto delle genti<sup>39</sup>. Un orientamento, questo, che allineava l'opera del professore pavese a quella di molti internazionalisti del tempo. È oggi noto che nei primi decenni dell'Ottocento emerse un filone dottrinale che mostrò una chiara insoddisfazione nei confronti tanto delle opere di stampo teorico quanto degli scritti che, ispirati a una visione meramente positiva del diritto internazionale, avevano esclusivo riguardo alla prassi<sup>40</sup>. Questo è ragionevolmente il significato che deve essere attribuito al monito di Vidari. Unire la scienza alla pratica significava coniugare due orientamenti che si erano sviluppati in antitesi tra di loro: da un lato il vecchio e ormai superato paradigma giusnaturalista, del quale bisognava saper cogliere solo i profili ancora accettabili e applicabili; dall'altro lato la più recente concezione convenzionale del diritto internazionale.

Il superamento degli aspetti più obsoleti della vecchia costruzione filosofica dello *ius gentium* fu netto e comportò una condanna senza riserve della configurazione, ancora accettata in parecchi scritti di metà Ottocento, degli Stati quali enti morali. Anticipando considerazioni che verranno meglio sviluppate oltre, si può con sicurezza affermare che per Vidari lo Stato era un ente giuridico con una personalità propria, ben distinta da quella dei singoli individui che lo componevano.

Come prima riflessione di sintesi, si può dunque cogliere nei saggi di Vidari l'idea di un diritto internazionale per Stati liberi, dotati di una compiuta personalità giuridica. Un diritto che non si esauriva nella dimensione positiva fondata su consuetudini e trattati, ma che rimandava a sovraordinati principi generali di giustizia i quali, pur non promanando dalla volontà di un legislatore, per il fatto di essere universalmente condivisi servivano a dare al diritto internazionale un fondamento certo e oggettivo, capace di superare i limiti

---

<sup>37</sup> Cfr. E. Vidari, *Del principio dell'intervento*, cit., p. 7.

<sup>38</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 122.

<sup>39</sup> Dopo aver constatato l'arretratezza in cui a suo avviso versavano gli studi sul diritto internazionale marittimo, Vidari si proponeva l'obiettivo di studiare la materia «al lume della scienza e della pratica, per vedere quanto cammino abbia sino ad ora percorso, e quanto ancora gliene rimanga affinché i pronunciati della prima concordino esattamente cogli esempi dell'altra. E dico pensatamente della scienza e della pratica; poiché, a mio giudizio, chi all'una o all'altra soltanto di quelle scorte si affidasse nel percorrere il cammino degli studii giuridici non potrebbe mai avere un'idea adeguata e precisa della verità effettuale delle cose; la quale se principalmente trae la potenza e l'autorità sua dal conformarsi ai principii eterni del giusto e del buono, è però anche il prodotto delle cose che prima furono e la prepararono (...) Soltanto dalla concomitanza della scienza e della pratica possiamo attendere alcun verace profitto». Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., p. IX.

<sup>40</sup> Cfr. C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., p. 83.



angusti dell'empirismo a cui troppo spesso gli Stati finivano per informare il proprio comportamento.

#### 4. La critica di Vidari alla teoria della nazionalità

Vi è un ulteriore profilo del pensiero di Ercole Vidari che, pur relativo a un singolo aspetto del diritto internazionale pubblico, merita senz'altro risalto in quanto contribuisce a chiarire ulteriormente la sua posizione nel seno del più generale dibattito sulla costruzione scientifica del diritto delle genti. Fin dal saggio *L'Italia nei suoi rapporti di diritto internazionale* con cui nel 1864 esordì come cultore del diritto internazionale, Vidari ebbe tra i temi più cari quello dell'equilibrio europeo; un argomento sul quale intervenne a più riprese, integrando e meglio precisando di volta in volta le proprie posizioni.

Per equilibrio europeo – è noto – s'intende l'ordine internazionale sancito dal Congresso di Vienna nel 1815 e successivamente messo a punto nel 1818 nel corso della Conferenza di Aix-la-Chapelle tra i ministri di Prussia, Austria, Russia, Francia e Gran Bretagna. In quell'occasione si attribuì alle potenze che vi erano rappresentate, e che già in forza del Trattato di Parigi del 1815 formavano la Santa Alleanza, il ruolo di garanti della stabilità degli ordinamenti interni e dell'ordine monarchico costituito in Europa, nonché di tutori della pace generale<sup>41</sup>. Presupposto su cui quel nuovo ordine poggiava era il principio dell'eguaglianza e della indipendenza delle nazioni. Indiscusso sul piano teorico, esso confliggeva tuttavia con la realtà dei fatti e paradossalmente finì per consolidare il primato degli Stati più forti<sup>42</sup>. Di fatto esistevano disuguaglianze anche profonde tra gli Stati che tuttavia per definizione dovevano considerarsi uguali. Vi era un'intima correlazione tra il principio dell'eguaglianza delle nazioni e la concezione convenzionale del diritto internazionale. Emblemi di uno *ius gentium* dominato da diplomatici e statisti, entrambi costituivano un serio ostacolo allo sviluppo scientifico del diritto internazionale. Lo ha scritto Claudia Storti e alle sue parole si fa qui rinvio: «Quale probabilità aveva di affermarsi tutto un complesso di regole e principii di giustizia *inter gentes*, quand'anche razionalmente e scientificamente impostato, se tale sistema aveva il suo punto debole proprio nel principio – dell'uguaglianza – fondante e costitutivo dei rapporti tra gli Stati?»<sup>43</sup>.

Vidari, come peraltro molti autori della sua generazione, seguendo un orientamento già emerso nella prima metà dell'Ottocento con estrema lucidità seppe cogliere e denunciare i limiti sottesi al sistema del *concerto europeo*. Una posizione, questa, che va letta e interpretata unitamente alla sua proposta, più sopra esaminata, per un diritto internazionale che non doveva esaurirsi in una dimensione esclusivamente positiva. Da un punto di vista teorico, dunque, egli condannava il sistema delle fonti imposto dal Congresso di Vienna, e nel contempo, su un piano più propriamente politico, proponeva di superare l'equilibrio che in quello stesso Congresso aveva ricevuto piena legittimazione. Fin dalla prelezione del 1864 egli si espresse infatti per una condanna senza appello nei confronti dell'ordine internazionale voluto a Vienna. Era questo un sistema che egli qualificò «essenzialmente erroneo ed ingiusto, perché non sulla legge dell'equilibrio dei

<sup>41</sup> Per una sintesi delle decisioni prese a Vienna e a Aix-la-Chapelle, si rinvia a E. Augusti, *L'intervento europeo in Oriente nel XIX secolo: storia contesa di un istituto controverso*, in *Constructing International Law*, cit., pp. 277-330, in part. pp. 282-283, e alla bibliografia ivi citata.

<sup>42</sup> Così C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., p. 59.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

diritti internazionali ha elevato il suo edificio, ma sull'arbitrio, sulla prepotenza e sulla assoluta negazione di ogni autonomia degli Stati minori »<sup>44</sup>. Chiara era dunque per Vidari l'iniquità sottesa alla "bilancia degli Stati" che, anziché promuovere l'equilibrio espressione «dell'ordine naturale delle cose, dei supremi precetti della giustizia e della ragione », finì per legittimare il primato degli Stati più forti<sup>45</sup>.

È chiaro come nello scritto si fronteggiassero due concezioni differenti di equilibrio. L'una era la manifestazione dei principi razionali e universali di giustizia. L'altra era espressione della volontà degli Stati e della diplomazia. La prima, nel progetto di Vidari, avrebbe dovuto regolare i rapporti tra le nazioni. La seconda doveva essere condannata senza riserve. L'equilibrio, lo spiegava chiaramente, non era di per sé negativo. A suo giudizio era anzi indispensabile la presenza di un organismo politico che costituisse una "bilancia dei poteri". L'equilibrio delle forze era per lui «legge suprema, necessaria, immutabile ». Tuttavia, il sistema imposto dai diplomatici, lungi dall'essere un'applicazione dell'equilibrio naturale, che rispettasse l'indipendenza di tutti i popoli, si era rivelato «la cappa di piombo degli Stati minori e delle nazionalità avvenire »<sup>46</sup>. Egli auspicava che, non già sul piano teorico, quanto nei fatti venisse realizzato il principio della eguaglianza delle nazioni<sup>47</sup>.

Con *l'Italia nei suoi rapporti internazionali*, Vidari, esordendo sulla scena degli internazionalisti, anticipò alcuni dei temi che sviluppò e approfondì negli scritti successivi e che per certi versi si possono considerare caratterizzanti la sua produzione scientifica. Le poche righe dedicate al tema dell'equilibrio, che si sono qui brevemente riassunte, ne sono una chiara testimonianza. In esse si possono in effetti cogliere anzitutto alcuni profili della più generale riflessione sul diritto internazionale che il professore pavese elaborò di lì a qualche anno. Evidente è già la critica nei confronti della concezione convenzionale dello *ius gentium* e il richiamo ai principi universali di giustizia è solo un'anticipazione di ben più mature considerazioni, qui già esaminate. In secondo luogo, ed è questo un profilo che forse si coglie con minore immediatezza, tra le righe consacrate all'equilibrio europeo è presente *in nuce* quella che era destinata a divenire una severa critica alla lezione di Mancini, all'epoca già punta di diamante della scuola italiana di diritto internazionale da lui stesso avviata, e alla sua teoria della nazionalità quale fondamento del diritto internazionale.

Le prolusioni torinesi di Pasquale Stanislao Mancini del 1851<sup>48</sup> e del 1852<sup>49</sup> e la

<sup>44</sup> Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti*, cit., pp. 18-19.

<sup>45</sup> Ivi, p. 19.

<sup>46</sup> «L'equilibrio è legge suprema di ogni esistenza (...) Equilibrio sì e sempre; ma quale è voluto dall'ordine naturale delle cose, dai supremi precetti della giustizia e della ragione; l'equilibrio naturale delle nazionalità, insomma, che ha per base l'assoluto rispetto della comune indipendenza (...) Ma perché esso fosse possibile fu d'uopo abbattere tutto quel lurido, mostruoso edificio di forzato equilibrio che la mano pietosa dei nostri diplomatici aveva innalzato e sostituire al suo posto quel logico e razionale equilibrio che insegnano la natura delle cose e le leggi della giustizia ». *Ibidem*.

<sup>47</sup> «Chi si faccia attentamente a studiare il progresso, in questo nostro secolo, (...) di due grandi avvenimenti dovrà innanzi tutto tenere conto. Il primo è quel portentoso rinnovamento sociale inaugurato dalla rivoluzione francese dell'89 il quale (...) gettò (...) le basi della civile eguaglianza fra gli uomini (...) Quella eguaglianza civile, io dico, depondo oggidì il pesante fardello dei passati delirii, si va atteggiando a tale severità di mosse e fermezza di propositi (...) che da essa principalmente ritrae efficacia e gagliardia quel soffio di libertà che va (...) cancellando (...) le ultime vestigia dei vietati privilegi. Ecco il primo gran fatto. A questo tiene dietro, ancor troppo incompletamente, l'altro della eguaglianza politica delle nazioni ». Ivi, p. 9.

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, nota 14.

<sup>49</sup> Cfr. P. S. Mancini, *Lineamenti del vecchio e del nuovo Diritto delle genti. Prelezione del corso accademico dell'anno 1852 insegnato nella R. Università di Torino*, in Idem, *Diritto internazionale. Prelezioni con un saggio sul Machiavelli*, Napoli 1873, pp. 66-92.

prolusione romana del 1872<sup>50</sup> sono ben note e sono state al centro di riflessioni troppo autorevoli per essere qui oggetto di una disamina che nulla aggiungerebbe a quanto è stato finora scritto<sup>51</sup>. Di esse ci si limiterà pertanto a richiamare solo i profili sui quali si appuntarono maggiormente le critiche di Vidari.

Come ben noto, Mancini, già nella prolusione del 1851, consapevole di realizzare «una rivoluzione nella scienza», pose a fondamento del diritto internazionale il principio di nazionalità. Una concezione, questa, coerente con la tesi del “diritto universale” che il giurista irpino aveva messo a punto nel corso di una disputa epistolare con il filosofo Terenzio Mamiani nel 1841<sup>52</sup>. Con la dottrina della nazionalità egli superava l'impostazione tradizionale che individuava nei rapporti tra gli Stati il presupposto del diritto delle genti<sup>53</sup>. La Nazione veniva identificata in una «società naturale di uomini che presuppone un'unità di territorio, di origine, di costumi, di lingua»<sup>54</sup> e suoi elementi costitutivi erano «la regione, la razza, la lingua, le costumanze, la storia, le leggi, le religioni»<sup>55</sup>. Detti elementi non erano tuttavia ritenuti sufficienti per costituire una nazione, essendo necessaria anche la coscienza della nazionalità, ossia la consapevolezza di appartenere a una stessa aggregazione umana che pretende di avere un destino comune<sup>56</sup>. Nella nazionalità e nell'idea di libertà Mancini individuava il fondamento politico di ogni aggregazione territoriale o di una società naturale di uomini<sup>57</sup>. Le nazioni, che diventavano i veri protagonisti delle relazioni internazionali, erano considerate “soggetti naturali e necessari”<sup>58</sup>, mentre gli Stati “soggetti artificiali e arbitrari”<sup>59</sup>. Il professore campano

<sup>50</sup> Cfr. P. S. Mancini, *La vita de' popoli nell'umanità. Prelezione al corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo pronunciata nella Università di Roma nel dì 23 gennaio 1872*, in Idem, *Diritto internazionale*, cit., pp. 163-220.

<sup>51</sup> Tra la copiosissima letteratura, specificamente dedicata alle prolusioni di Mancini e alla dottrina della nazionalità applicata al diritto internazionale pubblico, ci si limita qui a rinviare a: E. Catellani, *La dottrina italiana del diritto internazionale nel secolo XIX*, Roma 1935, pp. 10-13; A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*, Milano 1954; F. Treggiari, *Pasquale Stanislao Mancini. Nationales Recht und Recht der Nationalität*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo lo studioso il politico* (Atti del Convegno, Ariano Irpino 11-13 novembre 1988), Napoli 1991, pp. 493-526; G. S. Pene Vidari, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in “Studi piemontesi”, XXXI (2002), pp. 273-285; Idem, *La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità (Torino 1851)*, in G. Cazzetta (cur.), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna 2013, pp. 117-134; L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini: il principio di nazionalità tra politica e diritto*, in “Giornale di Storia costituzionale”, XIV (2007), pp. 161-186; Idem, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 91-96; C. Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria*, Milano 1989, pp. 303-311; Eadem, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 67-73 e pp. 134-145; Eadem, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1244-1248.

<sup>52</sup> Il carteggio tra Mancini e Mamiani venne pubblicato una prima volta nel 1841 con il titolo *Intorno alla Filosofia del Diritto e singolarmente intorno alle origini del Diritto di punire. Lettere di Terenzio Mamiani della Rovere e di Pasquale Stanislao Mancini*. L'opera conobbe anche altre edizioni, alcune delle quali furono integrate da altre lettere di Mamiani. Su questo scritto si veda A. Andreatta, *Mamiani e Mancini. Il dibattito del 1841 sui fondamenti del diritto*, in *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., pp. 267-292. Che dalla disputa epistolare col Mamiani Mancini enucleò il concetto di “diritto universale” il quale connotò l'intera sua produzione sulle grandi questioni del diritto e dunque anche la teoria della nazionalità è un fatto già messo in luce da A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 152 e di recente richiamato da C. Storti, *Mancini, Pasquale Stanislao*, cit., p. 1247.

<sup>53</sup> La nazionalità come fondamento del diritto internazionale è un concetto ripetutamente invocato da Mancini nella sua prolusione. La definisce “base razionale” del diritto delle genti (cfr. P.S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., pp. 11-12), “la monade razionale della scienza” (ivi, p. 46); “l'idea madre della scienza” (ivi, p. 50).

<sup>54</sup> Cfr. P.S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., p. 41.

<sup>55</sup> Ivi, p. 31.

<sup>56</sup> Sul punto, cfr.: G.S. Pene Vidari, *Un secolo e mezzo fa*, cit., p. 281; L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini*, cit., p. 164; Idem, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 93-94.

<sup>57</sup> Così L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini*, cit., p. 165; Idem, *Origini di una Scienza*, cit. p. 93.

<sup>58</sup> Cfr. P.S. Mancini, *Lineamenti del vecchio e del nuovo Diritto delle genti*, cit., p. 72.

individuò nel principio di Nazionalità anche il limite all' «ingiusto sviluppo di una Nazione a danno delle altre ». Scriveva al proposito: «il principio di Nazionalità non può significare che la eguale inviolabilità e protezione di tutte; e quindi il medesimo principio siccome violato sarebbe se la nostra nazionalità soffrisse dalle altre ingiuria ed ostacolo al suo libero svolgimento, non lo sarebbe meno qualora essa invadesse per contrario il dominio delle altre ed alla loro legittima libertà recasse offesa »<sup>60</sup>. Rifacendosi alla dottrina di Vico, Mancini affermava che l'esistenza delle Nazionalità doveva considerarsi l'esplicazione di un disegno provvidenziale. La Divina Provvidenza era l'elemento ordinatore delle nazioni<sup>61</sup> e quindi ciò a cui bisognava ambire era il «libero, armonico e compiuto sviluppo delle Nazionalità »<sup>62</sup>. Applicazione, questa, ai rapporti tra le nazioni dell'ideale kantiano della coesistenza e accordo di tutti gli uomini.

Quella qui tracciata, lo ribadiamo, è evidentemente una sintesi rapidissima e certamente incompleta della teoria della nazionalità, che ha come unico scopo quello di delineare il quadro di riferimento delle riflessioni di Vidari.

Come anticipato, il docente pavese criticò, talvolta anche apertamente, la lezione di Mancini, e lo fece attraverso un percorso graduale che nel volgere di un breve periodo, dopo le prime abbozzate considerazioni, lo portò a precisare e a meglio definire i contorni delle sue posizioni. Merita fin d'ora precisare che in tema di nazionalità il pensiero di Vidari tradisce una certa complessità per il fatto di non essere sempre informato a una solida e ferma coerenza, tanto che spesso non è facile ricostruire con precisione le fonti alle quali egli attinse. Come emergerà in seguito, in molti punti le sue riflessioni, lungi dall'essere originali, si rifacevano a posizioni già circolanti nel seno della dottrina giuridica italiana e straniera, senza che tuttavia l'adesione ad esse risultasse completa e costante nel tempo.

Fu occupandosi del tema dell'equilibrio che egli iniziò a esprimere un certo distacco dalle tesi manciniane. Già nella più volte menzionata prelezione del 1864, lo si è evidenziato, egli si espresse contro la *bilancia politica* voluta a Vienna. Ciò che era considerato inaccettabile era l'immobilismo tra gli Stati che quel tipo di ordine internazionale aveva imposto all'Europa. Egli propugnava un ben diverso tipo di equilibrio. Solamente accennato nello scritto del 1864, detto concetto ricevette una più compiuta teorizzazione nel saggio *Del principio dell'intervento e del non intervento* del 1868. Alla concezione politica di equilibrio, elaborata da diplomatici e statisti, veniva contrapposta

<sup>59</sup> Ivi, p. 72.

<sup>60</sup> P. S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., p. 64.

<sup>61</sup> L'adesione alla dottrina di Vico era già espressa nella prima prolusione torinese nella quale l'idea che nella Divina Provvidenza andasse ricercato l'elemento ordinatore delle nazioni veniva più volte ripresa. Cfr. P. S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., p. 30: «(...) La famiglia e la nazione, figlie entrambe della natura e non dell'arte (...) hanno entrambe santa l'origine, perché sono egualmente rivelazioni eloquentissime de' destinati della creazione, della costituzione naturale e necessaria della Umanità ». E ancora, ivi, p. 51: «Ci proverà in fine la verità di quella sentenza del Vico, «che le cose fuori del loro stato naturale né si adagiano, né vi durano» (...) additandoci la perenne impotenza di tutti gli umani artifizii contro le necessità della natura, la vanità di tutti i tentativi (...) per opprimere sotto la mole di gigantesche creazioni politiche il gran fatto naturale della partizione dell'umanità in nazionalità distinte per caratteri assai più certi e durevoli degl'instabili arbitrii delle combinazioni diplomatiche ». Sull'influenza che Vico esercitò sulla dottrina manciniana, tra la copiosissima letteratura, si veda: A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., pp. 155-159; F. Tessitore, *Vico e la tradizione giuridica italiana*, in *L'Educazione giuridica*, II, *Profili storici*, Perugia 1979, pp. 387-429, in part. pp. 415-421; C. Storti, *Mancini*, cit., p. 1245. Per una riflessione di carattere più generale sull'influsso che Vico e il vichismo esercitarono su un'intera generazione di giuristi, cfr. L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni Fiorentini", XXXIX (2010), pp. 153-228, in part. pp. 179-186.

<sup>62</sup> P. S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., p. 63.

una concezione filosofica. Secondo la nozione politica, gli Stati dovevano considerarsi entità costanti e immobili, al punto che non era loro consentito modificare in alcun modo i propri confini<sup>63</sup>. A quel concetto di equilibrio bisognava sostituirne uno nuovo, radicalmente diverso, che presupponeva invece moto e progresso, al punto che ogni Stato doveva considerarsi libero di espandersi anche a danno di altri.

Mancini e Vidari erano senz'altro uniti nella critica alle scelte operate dalla diplomazia e nella specie al sistema dell'equilibrio politico. Tuttavia gli esiti delle loro riflessioni furono differenti. Se per il giurista irpino, lo si è visto, al sistema della *bilancia politica* bisognava opporre uno diverso fondato sulla armonica coesistenza di tutte le Nazioni, sulla loro eguale inviolabilità e protezione, tanto che doveva condannarsi lo "sviluppo" dell'una a danno delle altre, per il professore pavese equilibrio doveva significare "libertà di aggregazione dei popoli" e diritto di espansione territoriale in capo a ciascuno Stato<sup>64</sup>. Alla base di queste considerazioni vi era evidentemente una teorizzazione del diritto internazionale profondamente diversa. Se per Mancini fondamento del diritto delle genti doveva considerarsi il principio di nazionalità e la nazione doveva divenire la vera protagonista delle relazioni internazionali, secondo Vidari gli unici soggetti del diritto internazionale erano gli Stati, enti giuridici titolari di diritti e di doveri. Se per Mancini solo la nazione era un soggetto naturale e necessario, per Vidari tale era lo Stato, considerato "una necessità dell'ordine naturale"<sup>65</sup>, l'"unico stato possibile della creatura umana, perché necessario"<sup>66</sup>. Inoltre, per il giurista campano le diversità di beni e di mezzi esistenti tra gli Stati dovevano essere superate, in quanto la Provvidenza, in un'ottica di matrice vichiana, «volle che le diverse Nazionalità nella loro vita s'integrassero e si completassero l'una l'altra»<sup>67</sup>. Per il professore pavese, invece, non solo erano naturali le differenze tra gli Stati in termini di dimensioni territoriali e di potenza<sup>68</sup>,

<sup>63</sup> «Si volle che gli Stati fossero come entità costanti, quasi inalterabili; siffattamente che appena taluno di essi tentasse di imprimere un più largo sviluppo alle forze proprie ne fosse impedito dalla coalizione dei più. E pareva agli statisti di allora fosse di incontrastabile evidenza che per la stessa ragione per la quale un edificio una volta non potrebbe più reggersi appena se ne togliesse una pietra (...) così non si dovesse permettere a nessuno Stato di alterare come che sia le proprie forze (...) per tema che, rotta la legge di contrasto, tutto si sfasciasse e cadesse in rovina (...) Così il principio della mutua difesa e della reciproca vigilanza allo scopo di impedire l'illegittimo ingrandimento di uno o più Stati a danno degli altri fu stoltamente inteso e tramutato in un sistema di immobilità». Cfr. E. Vidari, *Del principio dell'intervento*, cit., p. 76.

<sup>64</sup> Ivi, p. 80: «È sul principio di nazionalità e su quello di libertà di aggregazione dei popoli ch'io invoco si costituisca e si imperni l'equilibrio europeo; non come fu architettato dai diplomatici del 1815. Le nazioni devono poter crescere e prosperare quanto più possono e sanno; è legge universale di progresso. Quando una nazione, uno Stato si ingrandisca con mezzi legittimi, nulla hanno da temere e da opporre altri Stati. La libertà saggiamente usata non nuoce ad alcuno; ma beneficia tutti (...) Libertà per ciascuno e per tutti (...) Tale è l'equilibrio a cui mirar dovrebbe l'Europa». Sul richiamo al principio di nazionalità presente in questo passo del saggio, si veda *infra*.

<sup>65</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà privata dei popoli*, cit., p. 61.

<sup>66</sup> Ivi, p. 15.

<sup>67</sup> P.S. Mancini, *Della nazionalità*, cit., p. 65: «Del resto lo stato di fatto in cui sono tra loro le Nazioni concorre ancora a mostrare qual sia il voto e la legge della natura quanto a' loro reciproci rapporti. La Provvidenza non dispensò a tutte sulla terra i medesimi beni e gli stessi mezzi di soddisfacimento degli umani bisogni e desiderii, e così facendole necessitose l'una del soccorso dell'altra, volle che le diverse nazionalità nella loro vita s'integrassero e si completassero l'una l'altra, e tutte si riducessero non solo per autorità di ragione, ma benanche per la forza impellente del bisogno a riconoscersi come parti di una sola organica unità che è il genere umano».

<sup>68</sup> «Come è degli individui così è degli Stati. Ci hanno persone gagliarde e ricche; ce ne hanno più altre assai deboli e povere, per lo contrario. E del pari ci hanno Stati vasti, ricchi e potenti; ce ne hanno molti altri di ricchezza, di vastità territoriale e di potenza assai minori. Or bene; tanto pei cittadini quanto per gli Stati, la giustizia e la libertà, il diritto cioè consiste in ciò che il debole e il povero, e il meno ricco e il meno potente possano, mediante lo sviluppo delle loro attività, così accrescere il loro benessere e la loro potenza da avvicinarsi od anche da sorpassare i più ricchi e potenti; e che questi, per legge indeclinabile di natura, possano diventare deboli e poveri». Cfr. E. Vidari, *Del principio*

ma doveva altresì considerarsi pienamente legittimo lo sforzo profuso da qualsiasi Stato, specie quelli piccoli, per ingrandirsi, anche se ciò comportava inevitabilmente il ridimensionamento di altri<sup>69</sup>.

In un articolo commemorativo che Vidari pubblicò nel 1889 un anno dopo la scomparsa del fondatore della scuola italiana di diritto internazionale<sup>70</sup> la critica della teoria della nazionalità divenne esplicita. Accusata di scarsa originalità, in quanto già propugnata da Gian Domenico Romagnosi e da Pellegrino Rossi, essa venne condannata come “un errore”, un’“utopia”, una dottrina “campata nell’astratto”, “priva di fondamento scientifico”<sup>71</sup>. Venne confermata l’idea, che aveva percorso tutte le sue precedenti opere giusinternazionalistiche, per la quale la nazione è «un’espressione etnografica e politica», a differenza dello Stato, ente giuridico e unico vero protagonista delle relazioni internazionali<sup>72</sup>. Vidari non risparmiò dalle critiche neppure la prolusione romana di Mancini del 1872, nella quale, sebbene il principio di nazionalità continuasse a essere considerato il fondamento del diritto internazionale, gli Stati erano tornati a essere “soggetti capaci di diritto”<sup>73</sup>. Ciò che per il professore pavese risultava inaccettabile era quella che Luigi Nuzzo ha definito «l’immaginaria articolazione piramidale delle aggregazioni collettive di uomini» propugnata da Mancini; un’articolazione nella quale gli Stati si collocavano in posizione intermedia tra i comuni e le nazioni<sup>74</sup>. Vidari fu categorico nell’affermare che «al di sopra dello Stato, giuridicamente, c’è nessuno; perché esso è la massima espressione giuridica di ogni civile consociazione»<sup>75</sup>.

Quelli che si sono qui richiamati sono i capisaldi attorno ai quali ruotò la critica di Vidari alla dottrina manciniana, una critica che venne sviluppata nell’arco di oltre vent’anni e sulla quale è ora opportuno compiere alcune valutazioni. Se è vero che fin dagli esordi come giusinternazionalista il professore pavese non aderì ai concetti che Mancini aveva espresso nelle sue prolusioni torinesi, è pur vero che quando non ci si arresti ai profili più evidenti della dimensione critica ma si tenti di inquadrare l’opera di Vidari nel più generale contesto della dottrina italiana ci si accorge di come il quadro si complichino non poco.

Ai tempi della prelezione del 1864 era già in atto una revisione critica del pensiero di Mancini sulla nazionalità, revisione che nel volgere di pochi decenni si tradusse in un deciso allontanamento dalla sua lezione. Ciò fu senza dubbio evidente, come noto, nel seno del diritto internazionale privato. Se in un primo tempo molte delle proposte avanzate dal giurista irpino erano state recepite tanto nella legislazione italiana quanto nelle risoluzioni dell’*Institut de droit international*, in seguito si assistette a una radicale presa di distanza da quelle posizioni<sup>76</sup>. Ci si riferisce, a titolo meramente esemplificativo, alla

---

*dell’intervento*, cit., p. 75.

<sup>69</sup> «Tale è tutta quella legge di armonia e di libertà che, applicata agli Stati, dicesi equilibrio politico. Per essa adunque è possibile che, a mo’ di esempio, la repubblica delle Andorre si elevi alla grandezza ed alla potenza dei maggiori Stati del mondo; e, istessamente, che il potentissimo impero delle Russie discenda al rango di una potenza di secondo o di terz’ordine». Ivi, p. 75.

<sup>70</sup> Cfr. E. Vidari, *Pasquale Stanislao Mancini giureconsulto*, in *Scritti vari*, cit., pp. 121-134.

<sup>71</sup> Ivi, pp. 126-127.

<sup>72</sup> Ivi, p. 128.

<sup>73</sup> «Gli Stati, ancorché vigorosamente costituiti, sono Soggetti capaci di diritto, e nella società delle genti li godono ed esercitano». Cfr. P.S. Mancini, *La vita de’ popoli*, cit., p. 196.

<sup>74</sup> *Ibidem*. Sul punto, L. Nuzzo, *Da Mazzini a Mancini*, cit. p. 167.

<sup>75</sup> Cfr. E. Vidari, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 128.

<sup>76</sup> Per alcune considerazioni di carattere generale sull’abbandono del principio di nazionalità quale criterio per il

proposta di impiegare il principio di nazionalità quale criterio per parificare la condizione giuridica degli stranieri a quella degli italiani. Inizialmente accolta nel codice civile del 1865 all'art. 377, questa disposizione venne in seguito sottoposta a una severa critica, tanto che sul finire del secolo si manifestò una generale sfiducia circa la sua opportunità<sup>78</sup>. Il riferimento è altresì, sempre nel quadro di indicazioni di carattere esemplificativo, alla proposta di codificare il diritto internazionale privato<sup>79</sup> e di sottoporre la capacità delle persone fisiche alla legge nazionale<sup>80</sup>. Entrambe le proposte, è noto, dopo essere state inizialmente accolte con favore dalla comunità scientifica internazionale vennero abbandonate, nel quadro di un più generale rovesciamento dell'impostazione metodologica manciniana<sup>81</sup>.

Ma quel che qui rileva sono le critiche che furono mosse nei confronti del principio della nazionalità quale perno per promuovere il rinnovamento del diritto internazionale pubblico. Molti giuristi della nuova generazione negarono infatti a quel principio, così come Mancini l'aveva professato nelle prolusioni torinesi, la capacità di risolvere la crisi in cui versava il diritto delle genti<sup>82</sup>. Per molti non si trattò tuttavia di un rifiuto radicale, quanto piuttosto di una revisione critica, condotta alla luce dell'insegnamento di un filosofo che per tanti rappresentò una valida alternativa alla lezione manciniana. Ci si riferisce al pesarese Terenzio Mamiani<sup>83</sup>, nei confronti del quale anche Vidari, agli inizi della sua carriera, manifestò una certa ammirazione e una parziale condivisione di idee.

Mamiani, già protagonista di una disputa epistolare con Mancini, alla quale si è fatto un rapidissimo accenno, sottopose la teoria della nazionalità ad una seria critica, autorevole al punto che per taluno la sua sistemazione fece di quel principio «il tema principale della discussione e della trattazione scientifica (...) e contribuì a creare quell'unità di orientamento e di metodo da cui risultò sufficientemente individuata una scuola italiana del secolo XIX»<sup>84</sup>. Nell'opera *D'un nuovo diritto europeo*, edita per la prima volta nel 1859, e in seguito oggetto anche di altre edizioni nonché di traduzioni in francese e in inglese<sup>85</sup>, Mamiani propugnava un nuovo diritto internazionale lontano nel tempo dall'empirismo, dallo storicismo savigniano e dall'utilitarismo di Bentham<sup>86</sup>. Senza dubbio questo scritto meriterebbe un esame ben più approfondito di quello che l'oggetto

---

rinnovamento del diritto internazionale privato, cfr. T. Ballarino, *La traduction italienne du 'Droit civil international'*, in *Liber memorialis François Laurent (1810-1887)*, Bruxelles 1989, pp. 669-678, in part. pp. 673-678.

<sup>77</sup> Per il quale «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini».

<sup>78</sup> In argomento, si veda diffusamente C. Storti Storchi, *Il ritorno alla reciprocità di trattamento. Profili storici dell'art. 16, primo comma disp. prel. del codice civile del 1942*, in *I cinquant'anni del codice civile* (Atti del Convegno, Milano 4-6 giugno 1992), Milano 1993, pp. 501-557, in part. pp. 512-535.

<sup>79</sup> Proposta avanzata nella Relazione presentata all'*Institut de Droit International* nel 1874. Su tale proposta, cfr. F. Mosconi, *La legge regolatrice della capacità delle persone fisiche: dalle proposte di Pasquale Stanislao Mancini alla prassi convenzionale*, ora in Idem, *Scritti di diritto internazionale privato e penale*, Padova 2009, I, pp. 179-209, in part. pp. 179-183.

<sup>80</sup> Ivi, pp. 184-185.

<sup>81</sup> Ivi, pp. 185-192.

<sup>82</sup> Osservazioni, queste, riprese da L. Nuzzo, *Disordine politico e ordine giuridico. Iniziative e utopie nel diritto internazionale di fine Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLI (2011), pp. 319-337, in part. p. 323.

<sup>83</sup> Per un inquadramento di carattere generale dell'opera di Mamiani, cfr.: A. Brancati, *Mamiani della Rovere, Terenzio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXVIII (2007), pp. 388-396; L. Montevecchi, *Mamiani della Rovere Terenzio*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1240-1241.

<sup>84</sup> Così A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 179. Su come Mamiani rielaborò il principio di nazionalità, si veda L. Nuzzo, *Origini di una Scienza*, cit., p. 96.

<sup>85</sup> Sul punto, A. Brancati, *Mamiani*, cit., p. 394.

<sup>86</sup> L. Montevecchi, *Mamiani*, cit., p. 1241.

specifico di questo contributo non consenta di fare.

Il filosofo pesarese a buon diritto può essere annoverato fra i teorici della nazionalità. Nello scritto testé citato egli non negò affatto la validità di detta dottrina<sup>87</sup>. Ciò che egli realizzò fu piuttosto un ripensamento critico delle idee di Mancini, a suo avviso indispensabile affinché «il principio della nazionalità di cui tanto si ragiona al dì d'oggi e in cui tentano alcuni scrittori di riconoscere il fondamento primo del nuovo diritto europeo» potesse «definir se medesimo in guisa più larga e più razionale»<sup>88</sup>. Un obiettivo, questo, che egli riteneva di poter conseguire riconoscendo quale fondamento naturale della nazionalità non tanto e non già, come aveva sostenuto Mancini, la coscienza dei popoli quanto piuttosto la loro autonomia<sup>89</sup>. Ciò implicava il riconoscimento in capo a tutti i popoli del diritto «ad una libera e spontanea congregazione». Ciò su cui Mamiani insistette in tutta la sua opera era l'idea che l'autonomia fosse concetto più largo della nazionalità, in quanto i popoli dovevano considerarsi liberi di aggregarsi indipendentemente dal fatto che costituissero una nazione. Con estrema chiarezza scriveva al proposito: «Mai per nessun titolo una congregazione di famiglie già addestrate a vita comune politica può venire violentata ad unirsi ad altro corpo sociale quando pur questo le si legasse naturalmente per comunanza di schiatta, di lingua, di religione ed altro genere di attinenza»<sup>90</sup>. Seppur non sottovalutasse l'importanza di detti elementi, il filosofo pesarese riteneva che nel processo costitutivo di una nazione maggior peso avesse la decisione libera e autonoma degli individui<sup>91</sup>. Nello scritto *Dell'ottima congregazione umana e del principio di nazionalità*, che pur precedente venne pubblicato come Appendice al saggio *D'un nuovo diritto europeo*, detto concetto venne ulteriormente sviluppato: «Mentre la nazionalità compone la specie e la forma, l'autonomia è il suo genere e la sua materia. Ella vuol dire semplicemente libera e spontanea congregazione d'uomini, laddove la voce nazionalità esprime una congregazione d'uomini somiglievoli e originalmente congiunti di sangue e di vita»<sup>92</sup>. Con Mamiani, in sintesi, lo Stato ritornava ad essere l'assoluto protagonista delle relazioni internazionali, ma il principio di nazionalità era sempre lo strumento migliore per formare una coscienza comune<sup>93</sup>.

Nel saggio *Dell'Italia nei suoi rapporti internazionali* Vidari elogiò l'opera di Mamiani al punto che essa fu uno dei pochissimi scritti che il giurista pavese risparmiò dalla critica feroce che espresse nei confronti del resto della dottrina italiana<sup>94</sup>. Del pesarese egli mutuò infatti idee e concetti, che talvolta riprese addirittura alla lettera. È il caso, solo per fare un esempio, di ciò che Mamiani aveva scritto a proposito della libertà innata dei popoli<sup>95</sup>. Come lui, anche Vidari la considerò insieme alla eguaglianza politica delle

<sup>87</sup> Scriveva infatti al proposito: «(...) debbono i pubblicisti al dì d'oggi con viva sollecitudine inculcare e persuadere che si osservi e rispetti al possibile cotesto gran fatto naturale ed originale delle nazionalità». Cfr. T. Mamiani, *D'un nuovo diritto europeo*, Torino 1859, p. 47.

<sup>88</sup> Ivi, pp. 49-50.

<sup>89</sup> Sul punto, cfr. A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 168.

<sup>90</sup> T. Mamiani, *D'un nuovo diritto europeo*, cit., p. 33.

<sup>91</sup> Cfr. L. Nuzzo, *Origini di una Scienza*, cit., p. 96.

<sup>92</sup> T. Mamiani, *Dell'ottima congregazione umana e del principio di nazionalità. Appendice* a Idem, *D'un nuovo diritto*, cit., p. 393.

<sup>93</sup> Così L. Nuzzo, *Origini di una Scienza*, cit., p. 96.

<sup>94</sup> E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti*, cit., p. 9.: «L'Italia deve tener carissimo questo libro del Mamiani, che per profondità di concetti, per bellezza di eloquio è il miglior lavoro di cui essa possa gloriarsi dopo il suo risorgimento».

<sup>95</sup> *Ibidem*. «Cosa strana può parere questa che il diritto delle genti sia rimasto inferiore in tal bisogna al diritto civile, e che (...) come osserva l'illustre Mamiani (...) il codice internazionale parli ancora timidamente della libertà innata ed imprescrittibile dei popoli».



nazioni un obiettivo da perseguire concretamente e non soltanto sul piano teorico, come avevano invece auspicato e voluto i diplomatici al Congresso di Vienna. Considerando proprio la prelezione del 1864 Antonio Droetto annoverò Vidari fra i teorici della nazionalità<sup>96</sup>. Una valutazione, questa, condivisibile a patto però di alcune precisazioni, che verranno ulteriormente sviluppate anche in seguito. Si può fin d'ora sottolineare che senza dubbio la nazione fu la protagonista di molte pagine di quello scritto. Con una buona dose di enfasi e di retorica l'autore insistette ripetutamente sui recenti avvenimenti che avevano condotto all'unificazione politica e avevano fatto della nazione italiana un unico Stato. Tuttavia, è bene precisare che come in tutto lo scritto non c'era adesione alla dottrina manciniana e mai il principio di nazionalità veniva posto a fondamento del diritto internazionale, così l'ammirazione per l'opera di Mamiani non si spinse fino all'accoglimento totale delle sue posizioni. Mentre per Mancini, lo si è sottolineato più volte, fondamentale fu la lezione di Vico e la sua concezione della Divina Provvidenza quale elemento ordinatore delle nazioni, Mamiani individuò quell'elemento nella volontà dei popoli<sup>97</sup>. Orbene, nella sua prelezione del 1864 Vidari, senza citarlo espressamente, più volte si rifece all'insegnamento vichiano. E ciò accadeva ad esempio quando attribuiva a Dio il merito di aver reso le nazioni immortali e alla Divina Provvidenza il compito di guidare l'Italia nella sua missione di promotrice della eguaglianza politica delle nazioni e di guida dei popoli verso la conquista del loro ordine naturale<sup>98</sup>.

Sembrerebbe quindi che quando esordì come cultore del diritto internazionale, in tema di nazionalità la posizione di Vidari fosse piuttosto ambigua. Non si poteva considerare vicino alle idee di Mancini, ma nel contempo di Mamiani non recepì il concetto di autonomia dei popoli e dunque l'idea della loro libera aggregazione.

Nel saggio *Del principio dell'intervento e del non intervento*, scritto quattro anni dopo la prelezione da ultimo ricordata, il pensiero di Vidari sembra assumere contorni più chiari. Ormai la distanza dalla dottrina manciniana era netta. Negli anni immediatamente precedenti, occupandosi del tema della proprietà privata in tempo di guerra, Vidari aveva definitivamente messo a punto la sua costruzione di un diritto internazionale per Stati liberi, dotati di personalità giuridica. Lo Stato e non la nazione doveva considerarsi il protagonista e dunque il destinatario delle norme di diritto internazionale. Anche dell'insegnamento vichiano non sembrava esservi più traccia. Se nell'*Italia nei suoi rapporti internazionali* aveva riconosciuto espressamente l'esistenza di un ordine fra le nazioni voluto dalla Divina Provvidenza, ora riconosceva in capo ai popoli il diritto ad una libera aggregazione politica.

Alla luce di ciò si potrebbe essere indotti a ritenere che il professore pavese avesse fatto proprie le tesi di Mamiani. Ma una lettura attenta del saggio rivela ancora una volta come egli si assestasse su posizioni distanti da quelle del filosofo pesarese. Due osservazioni ci paiono al proposito degne di interesse. Anzitutto nello scritto qui in esame, come si è già avuto modo di sottolineare, Vidari insisteva sul concetto per il quale

---

<sup>96</sup> Cfr. A Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 180 e p. 382.

<sup>97</sup> Ivi, p. 185.

<sup>98</sup> Dopo aver ricordato la lunga dominazione straniera in Italia, scriveva: «(...) e se non fosse che la mano di Dio fece immortali le nazioni, l'Italia non avrebbe potuto reggere a tanto strazio, e tanta rovina ». E ancora: «L'Italia costituita ad unità di nazione, libera, forte, indipendente (...) è chiamata a capitanare quel gran movimento che tende a ricostituire ciascun popolo nelle proprie sedi naturali (...) E siccome non a caso la Divina Provvidenza evoca di tratto in tratto dalle loro tombe le nazioni ed infonde loro il soffio di una vita potente (...) così l'Italia verrebbe meno a se stessa, alla sua missione provvidenziale (...) se trascurasse di porgere la mano a' quei popoli infelici sui quali pesa ancora il servaggio della straniera dominazione ». Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti*, cit., p. 25 e p. 27.

ogni Stato doveva considerarsi libero di espandersi a danno di altri, anche a scapito di un ridimensionamento territoriale delle altre potenze, nel nome di un nuovo equilibrio europeo che avrebbe dovuto sostituire quello imposto dai diplomatici. Tuttavia, quella libertà di aggregazione dei popoli doveva pur sempre rispettare il principio di nazionalità<sup>99</sup>, a differenza, si è visto, di quanto scritto da Mamiani. Ciò non deve affatto indurre a ritenere che Vidari tentasse maldestramente di conciliare la sua costruzione del diritto internazionale con la dottrina manciniana. In effetti, ed è questa la seconda osservazione, la libertà di aggregazione dei popoli nel rispetto della nazionalità veniva invocata non già quale principio fondante il diritto delle genti bensì quale criterio per costruire un nuovo equilibrio politico. Sebbene il professore pavese non lo scrivesse ancora espressamente, è ragionevole leggere tra le righe l'idea che alla dottrina della nazionalità, nelle sue diverse declinazioni (quella facente capo a Mancini e quella elaborata da Mamiani) dovesse essere riconosciuta rilevanza solo sul piano politico.

Se ciò è quanto il saggio sull'intervento lascia intuire, una conferma chiara si trova nell'ultimo scritto in cui Vidari si occupò del principio di nazionalità. Redatto per commemorare il fondatore della scuola italiana del diritto internazionale<sup>100</sup>, il saggio in esame, come si è visto, rappresentò un'esplicita condanna della dottrina della nazionalità. Bersagli delle critiche furono sia Mancini sia Mamiani, il quale, seppur avesse intuito quanto "fosse difettosa" la dottrina del primo, non la sottopose a un esame critico sul piano giuridico<sup>101</sup>. Oltre alle osservazioni già esaminate, aggiungiamo ora che Vidari in questo saggio indugiò particolarmente sulla indeterminatezza del principio di nazionalità e dei suoi elementi costitutivi, al punto che esso risultava a suo giudizio privo di fondamento scientifico<sup>102</sup>. La dottrina della nazionalità doveva considerarsi per il docente pavese destituita di qualsivoglia valore giuridico e le si doveva semmai attribuire una valenza meramente politica. Al fine di rendere ulteriormente chiara la sua posizione Vidari scrisse che, per quanto fosse condivisibile l'aspirazione a che le nazioni si componessero in Stati, Mancini «non avrebbe dovuto formulare così la sua dottrina: «la nazionalità base, fondamento, del diritto delle genti»; ma piuttosto «la nazionalità fondamento del diritto di libera aggregazione politica»; imperocché la sua, infatti, è puramente e semplicemente una dottrina politica, non già una dottrina giuridica »<sup>103</sup>.

Erano posizioni, queste, che da qualche tempo circolavano nel seno della scienza giuridica, non solo italiana. Da più parti erano stati espressi seri dubbi circa l'opportunità di fare del principio della nazionalità il fondamento del diritto internazionale; e ciò a causa, ad esempio, della indeterminatezza dei suoi elementi costitutivi, delle sue ambiguità teoriche e del suo eccessivo legame con il caso italiano che ne impediva l'applicazione a

---

<sup>99</sup> Il passo è riportato *supra*, nota 64.

<sup>100</sup> Le indicazioni su questo saggio sono riportate *supra*, nota 70.

<sup>101</sup> «Adunque già il Mamiani sentiva quanto fosse difettosa la dottrina del Mancini; sebbene egli pure non la considerasse ancora sotto l'aspetto giuridico. Invece, è da questo punto di vista che essa va principalmente giudicata ». Cfr. E. Vidari, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 127.

<sup>102</sup> E. Vidari, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 126: «E poi, codesti caratteri accennati dal Mancini devono tutti concorrere a costituire e determinare una nazionalità, o bastano soltanto alcuni? Sono tutti sostanziali, o ve ne ha pure di accidentali? E quali sono gli uni e gli altri? Gravissime istanze (...) che dimostrano come, pur dal punto di vista esclusivamente etnografico e politico, il concetto di nazionalità sia ancora molto incerto, e più vagamente presentito, che non concretamente determinato. E di vero: se devono concorrere tutti quei caratteri, qual paese può mai pretendere di essere nazione? (...) Sono dubbi gravissimi, che mostrano quanto sia campata nell'astratto codesta dottrina della nazionalità, e quanto sia mal certo l'edificio scientifico che si volle edificare sopra di quella ».

<sup>103</sup> Ivi, pp. 127-128.

realtà politiche diverse. Luigi Nuzzo ha di recente illustrato come all'origine di detti orientamenti critici, e segnatamente di quelli stranieri, ci fosse in realtà una sottovalutazione del pensiero manciniano, dovuta anche ad un'operazione editoriale che, anziché chiarire gli sviluppi delle teorie di Mancini, impedì ai suoi detrattori di conoscere le posizioni che il professore irpino aveva espresso nel corso degli anni Settanta. È noto infatti che Augusto Pierantoni pubblicò le prolusioni torinesi vent'anni dopo la loro stesura; con il risultato di immettere nel dibattito europeo testi che non davano conto dell'evoluzione che il pensiero del loro autore aveva nel frattempo maturato<sup>104</sup>. Senonché, più d'uno furono i giuristi stranieri che si espressero per una condanna della teoria della nazionalità. Rinviando per i necessari approfondimenti agli scritti di chi ha dedicato all'argomento solide indagini<sup>105</sup>, ci si limita a ricordare, a titolo meramente esemplificativo e focalizzando l'attenzione solo sugli esiti del loro ragionamento, che due giuristi del calibro di Johann Caspar Bluntschli e Franz von Holtzendorff negarono al principio della nazionalità qualsivoglia rilevanza giuridica<sup>106</sup>.

Quanto alla nostra penisola, tra coloro che espressero posizioni di distacco dalla scuola italiana di diritto internazionale si rammenterà qui Emilio Brusa<sup>107</sup>. È noto che una storiografia risalente ha ritenuto le critiche da lui mosse alla dottrina della nazionalità più dichiarate che professate, più apparenti che reali. È stato scritto che le sue osservazioni critiche «furono profondamente conformi al pensiero di Mancini e rappresentarono un logico sviluppo della teoria italiana della nazionalità»<sup>108</sup>. Sebbene non sia certamente questa la sede né per un esame del pensiero dell'illustre giurista lombardo né per una valutazione di quel giudizio storiografico, entrambi senz'altro meritevoli di ulteriori approfondimenti, riteniamo che l'opera di Brusa fosse invece apertamente e profondamente antimanciniana<sup>109</sup>. Ci si riferisce in particolare a quanto egli scrisse nella *Introduzione* alla terza edizione delle *Lezioni di diritto internazionale* di Ludovico Casanova<sup>110</sup>. La sua presa di distanza dalla dottrina propugnata dal professore irpino non avrebbe potuto essere più netta: «Ma io debbo fin da questo punto dichiarare: che il problema della nazionalità, presentato come fondamentale pel diritto delle genti, dopo qualche prima esitanza incosciente, mi è sempre parso e tuttavia mi pare affatto spostato e inaccettabile»<sup>111</sup>. Egli criticò la complessità sottesa al principio della nazionalità, legata alla difficoltà di definire correttamente sia la nazione sia i suoi elementi costitutivi<sup>112</sup>. A tal proposito sottolineava come nel seno della scuola italiana non si fosse stati in grado di specificare quali potessero considerarsi sostanziali e quali meramente accidentali<sup>113</sup>.

<sup>104</sup> Su questi aspetti, si veda diffusamente L. Nuzzo, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 98-99.

<sup>105</sup> Ivi, pp. 101-112.

<sup>106</sup> Ivi, pp. 106-108.

<sup>107</sup> Per un inquadramento di carattere generale del suo pensiero, si veda C. Latini, *Brusa, Emilio*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 352-354.

<sup>108</sup> Cfr. A. Droetto, *Pasquale Stanislao Mancini*, cit., p. 188.

<sup>109</sup> Così si esprime anche C. Storti, *Empirismo e scienza*, cit., p. 65.

<sup>110</sup> Cfr. *Del diritto internazionale. Lezioni del professore Ludovico Casanova. Terza edizione fatta sulla seconda con Introduzione e note copiosissime dell'Avvocato Emilio Brusa*, Firenze 1876.

<sup>111</sup> Ivi, pp. CCCI-CCCII.

<sup>112</sup> Ivi, p. CCCXVII-CCCXVIII: «Fra coloro che si sono proposti di cercare una definizione, nessuno forse vi ha che trascuri di farvi entrare qualcuno, uno almeno degli elementi che vi si trova introdotto anco da tutti gli altri o da molt'altri; ma sarebbe deluso quel lettore che sperasse di trovare fra tutti i medesimi concordia almeno nelle applicazioni».

<sup>113</sup> Ivi, pp. CCCXXXVIII-CCCXXXIX.

L'idea stessa di nazione si prestava a così gravi equivoci che «la qualità naturale di appartenere ad una nazione o ad un'altra diversa, è una qualità resa tanto più oscura oggidi e che diverrà tale sempre più col tempo»<sup>114</sup>. Per Brusa il principio di nazionalità era pericoloso al punto da aver reso il diritto internazionale incerto ed equivoco<sup>115</sup>, e dunque non poteva essere posto a fondamento del diritto delle genti.

Quelle che si sono qui brevemente riportate sono solo alcune delle posizioni critiche che a far tempo dagli anni Settanta dell'Ottocento furono manifestate nei confronti del principio della nazionalità quale fondamento del diritto delle genti. Su ciascuna di esse molto si potrebbe ancora scrivere e approfondire. Ma ciò che qui interessa è dare conto, seppur in maniera estremamente sintetica, di un orientamento del quale l'opera di Vidari risultò profondamente permeata. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, non sembra dunque di poter accogliere del tutto il giudizio di quella storiografia che indicò il professore pavese fra i teorici della nazionalità. Un'opinione, questa, che può essere condivisa solo a condizione che si specifichi il rilievo esclusivamente politico che egli attribuì a detta concezione.

A tale atteggiamento critico Vidari coerentemente informò anche il suo insegnamento universitario. Del corso di diritto internazionale, che come incaricato tenne nell'anno accademico 1863/64, si è conservato il programma delle lezioni<sup>116</sup>. Si tratta di uno schema estremamente sintetico, articolato in un mero elenco degli argomenti trattati. Ciò che balza subito evidente è l'assenza del concetto di nazionalità fra i temi oggetto di insegnamento e di esame; un concetto sul quale invece il predecessore Giuseppe Zuradelli aveva impostato l'intero programma di lezioni<sup>117</sup>. Netta fu dunque la discontinuità rispetto all'immediato passato che Vidari volle imprimere al corso pavese di diritto internazionale per i due anni in cui ne fu investito.

##### 5. *Del rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti.* A proposito di un'opera destinata a grande fortuna

L'esame degli scritti di Vidari – lo si è più volte sottolineato – ha finora fatto emergere con chiarezza l'immagine di un giurista sensibile al processo di rinnovamento del diritto internazionale, segnatamente pubblico. Un impegno e un ruolo, questi, che egli non esaurì sul piano, pur necessario, del dibattito dottrinale, ma che ebbe modo di sviluppare e di interpretare anche quale membro del prestigioso *Institut de droit international*. Sulla partecipazione del professore pavese a detto Istituto torneremo a breve. Ora, anche al fine di comprendere il contributo non secondario che egli offrì in quella sede, è opportuno prendere in esame l'opera alla quale, più di altre, è probabilmente legata la sua fama di giusinternazionalista. Si tratta del saggio già menzionato sulla tutela della proprietà privata in tempo di guerra, edito per la prima volta nel 1865 con il titolo *Del rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti*.

---

<sup>114</sup> Ivi, p. CCCXLII.

<sup>115</sup> Ivi, p. CCCVII: «Così il diritto delle genti moderne (...) eccolo rimesso tosto nella balia della incertezza, dell'equivoco circa la sua origine razionale e positiva per effetto dell'ideale novello che cerca di sostituirvisi, la nazionalità». E ancora, ivi, p. CCCXLIV: «Accusa grave, insistente, venne mossa da tutte le parti al principio di nazionalità, ravvisandosi nel medesimo una teoria dannosa e sovversiva della pace del mondo».

<sup>116</sup> A stampa esso è conservato in ASUPv, *Giurisprudenza*, fondo *Esami e diplomi*.

<sup>117</sup> Anche il programma di Giuseppe Zuradelli è conservato in una versione a stampa in ASUPv, *Giurisprudenza*, fondo *Esami e diplomi*.

Quando Vidari pubblicò questo scritto, sul tema in discussione il diritto internazionale aveva già compiuto un'evoluzione, anche con specifico riguardo alla guerra marittima, che restava tuttavia uno dei nodi più problematici da sciogliere. La Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856 aveva abolito la corsa, aveva sottratto alla confisca la proprietà neutrale, anche sotto bandiera nemica, e aveva riconosciuto alle navi neutrali il diritto di trasportare qualsiasi genere di merce ad eccezione dei beni di contrabbando<sup>118</sup>. Restava invece ancora irrisolto il problema della sorte delle merci nemiche trasportate da navi mercantili battenti bandiera nemica.

Nel saggio sopra menzionato Vidari si occupò in maniera approfondita tanto di questo aspetto quanto, sotto un profilo più ampio e generale, della tutela della proprietà in tutti i tipi di conflitti bellici, fossero essi terrestri o marittimi. Lo scritto del 1865, come abbiamo anticipato in *Premessa*, venne pubblicato una seconda volta nel 1867 con il titolo *Del rispetto della proprietà privata tra gli Stati in guerra*. Sebbene il professore pavese la considerasse non già una seconda edizione quanto piuttosto una nuova opera<sup>119</sup>, il saggio ripropose i medesimi principi già propugnati due anni prima, al punto che fin dallo scritto del 1865 Vidari poteva essere considerato un vero campione della inviolabilità della proprietà privata. E ciò al punto che, come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti, in alcune risoluzioni adottate dall'*Institut de droit international* sembrerebbe di poter intravedere la mera traduzione sul piano normativo delle posizioni da tempo espresse dal giurista pavese.

Per la verità fin dall'opera di esordio *L'Italia nei suoi rapporti di diritto internazionale* del 1864 l'autore aveva preso posizione sul tema sposando da subito la tesi che avrebbe sviluppato in maniera più approfondita nelle opere successive. Già in quella prelezione egli si era espresso a favore di una riforma del diritto internazionale affinché venisse accolto il principio del rispetto della proprietà privata tanto sulla terra quanto sul mare; e aveva assegnato all'Italia il prestigioso e delicato compito di farsi promotrice di dette riforme<sup>120</sup>. Tuttavia, in quello scritto concepito quale prolusione al corso di diritto internazionale l'argomento venne solo accennato.

È dunque ai due saggi successivi che bisogna fare riferimento per ricostruire in maniera compiuta il pensiero di Vidari. Scopo di entrambi era di dimostrare l'inviolabilità della proprietà privata, quale essa fosse, neutrale o nemica. L'autore ancorava le proprie riflessioni ad alcuni postulati di carattere generale, gli stessi in entrambe le edizioni della sua opera. Da essi, sviluppando un ragionamento rigorosamente giuridico, individuava poi

---

<sup>118</sup> Il Trattato di Parigi, come noto, pose fine alla guerra di Crimea. Il 30 marzo 1856, riuniti nella capitale francese, i plenipotenziari di Russia, Sublime Porta, Inghilterra, Francia, Regno di Sardegna, Austria e Prussia ammisero la Turchia a beneficiare dei vantaggi del diritto pubblico europeo. Una decisione, questa, che trovò conferma e ulteriori specificazioni nei protocolli stipulati a integrazione di detto Trattato. Su questi contenuti della Convenzione di Parigi, cfr. E. Augusti, *La Sublime Porta e il Trattato di Parigi del 1856. Le ragioni di una partecipazione*, in "Le Carte e la Storia", I (2008), pp. 151-159; Eadem, *L'intervento europeo*, cit., pp. 300-308; L. Nuzzo, *Disordine politico*, cit., p. 321; Idem, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 61-77. Il 16 aprile 1856 i rappresentanti delle stesse potenze che avevano siglato l'accordo del precedente 30 marzo presero posizione, come anticipato, anche su alcuni punti riguardanti il diritto marittimo e con i seguenti quattro articoli tutelarono le merci e le navi neutrali: «1) La course est et demeure abolie; 2) Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3) La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4) Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès de littoral de l'ennemi ». Un'edizione della Convenzione del 15 aprile 1856 è pubblicata in "Journal du Droit international. Tables Générales", II (1874-1904), p. 72. Per un esame della stessa, cfr. S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 231-232.

<sup>119</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà privata tra gli Stati*, cit., pp. XIV-XV.

<sup>120</sup> Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti*, cit., pp. 37-41.

una serie di corollari volti a comprovare che in caso di guerra tutti i beni appartenenti ai privati cittadini dovevano essere tutelati. Due erano i principi fondamentali dai quali si dipanava il discorso di Vidari. Il primo investiva la nozione di guerra. Citando il discorso che Portalis aveva tenuto al *Conseil des prises* il 4 maggio 1800, affermava che la guerra era una relazione tra Stati e non tra individui, i quali si ritrovavano a essere nemici solo accidentalmente<sup>121</sup>. Merita sottolineare che già nella prelezione del 1864 detta nozione aveva rappresentato il principio cardine attorno al quale ruotavano le pur succinte argomentazioni del suo autore<sup>122</sup>. Come noto, sulla definizione di guerra all'epoca si fronteggiavano due scuole di pensiero. L'una, propria della cultura anglosassone, riteneva che la guerra rendesse nemici anche i cittadini. L'altro orientamento, diffuso sul continente, riprendeva la nozione che Rousseau aveva proposto nel *Contratto sociale* e che individuava nella guerra un rapporto riguardante esclusivamente gli Stati<sup>123</sup>. Nonostante la chiara matrice rousseauviana, Vidari, anziché attingere direttamente al *Contrat social*, preferì accogliere la definizione di Portalis. Una scelta, questa, che si giustifica considerando anzitutto che quest'ultimo aveva espresso a chiare lettere, quale corollario di detta nozione, l'inviolabilità dei beni appartenenti ai privati<sup>124</sup>, principio cardine dell'opera del professore pavese. In secondo luogo, merita sottolineare il rifiuto di Vidari della teorica del contratto sociale<sup>125</sup>, e dunque dell'idea fondante lo scritto del filosofo ginevrino. Dalla definizione di guerra si possono anche cogliere le ragioni del nuovo titolo con il quale il saggio del giurista pavese venne ripubblicato due anni dopo la prima edizione. Un titolo atto a rimarcare che gli unici protagonisti dei conflitti bellici dovevano considerarsi gli Stati.

Il secondo principio di carattere generale sul quale Vidari fondò il proprio ragionamento investiva la nozione di Stato, che veniva da lui considerato un ente giuridico dotato di una personalità piena e nel contempo autonoma e separata da quella dei suoi membri. Lo Stato e gli individui dovevano dunque ritenersi titolari di diritti e di doveri nettamente distinti, al punto che la responsabilità giuridica dell'uno non si doveva confondere con quella degli altri. Sul piano dei rapporti di diritto internazionale ciò

---

<sup>121</sup> Nella prima edizione dell'opera la parte del discorso di Portalis sulla nozione di guerra era emblematicamente posta in apertura dello scritto, quasi ad anticipare che essa avrebbe rappresentato nel prosieguo un costante punto di riferimento dell'intero ragionamento. Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 7: «La guerre est une relation d'État a État et non d'individu a individu. Entre deux ou plusieurs nations belligerantes, les particuliers dont les nations se composent ne sont ennemis que par accident; ils ne le sont point comme hommes; ils ne le sont pas même comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats. Aussi, tant que le sujets de plusieurs États en guerre ne prennent pas part personnellement aux hostilités, leurs droits et leurs biens personnels ne sont pas atteints par les opérations de la guerre, dont les effets sont limités aux droits et aux propriétés publiques des nations belligerantes ». Nella edizione successiva la stessa nozione apriva invece il primo capitolo *Della guerra*. Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., p. 19.

<sup>122</sup> Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti*, cit., p. 41.

<sup>123</sup> J. J. Rousseau, *Del contratto sociale o principj del diritto politico* (trad. it. a cura di G. Mennini), Milano 1798, Libro I, Capitolo IV, p. 12: «La guerra non è dunque una relazione d'uomo a uomo, ma di Stato a Stato, nella quale i particolari sono accidentalmente nemici non come uomini, né come cittadini, ma come soldati; non come membri della patria, ma come difensori. In fine qualunque Stato può solo aver per nemici degli altri Stati, e non degli uomini, atteso che fra cose di diversa natura non può fissarsi alcun verace rapporto ». A proposito dei due diversi orientamenti che si affermarono sulla nozione di guerra, cfr. S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 141-145.

<sup>124</sup> Cfr. *supra*, nota 122.

<sup>125</sup> Una teorica che egli definì "l'ardita aberrazione di un grande intelletto". Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 8-18. Le argomentazioni con cui il professore pavese criticò la teoria del contratto sociale furono ribadite e sviluppate nella seconda edizione del suo saggio. Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. 1-6.

implicava l'irresponsabilità dei pacifici cittadini in caso di guerra<sup>126</sup>.

Dal combinato disposto dei due postulati da ultimo indicati, Vidari derivava una serie di regole alle quali gli Stati avrebbero dovuto informare le proprie condotte durante i conflitti. La prima prevedeva il diritto di ogni individuo a essere risarcito qualora i suoi beni fossero a vario titolo danneggiati<sup>127</sup>. Lo Stato – aggiungeva – per sostenere i costi della guerra poteva imporre oneri fiscali straordinari. Tuttavia, dette imposizioni per essere legittime dovevano prevedere un giusto indennizzo a favore dei loro destinatari. Il docente pavese era esplicito nel sostenere il diritto a detto risarcimento che, lungi dall'essere espressione dello spirito di carità, era bensì un “affare di rigorosa giustizia”<sup>128</sup>. È questo un punto centrale dell'opera in esame. Come emergerà anche nel prosieguo, sebbene anche altri internazionalisti si dichiarassero favorevoli al rispetto della proprietà privata in tempo di guerra, Vidari più e meglio di altri ancorava il proprio ragionamento a solide basi giuridiche.

La seconda regola, che è poi l'oggetto dell'intero saggio, imponeva il rispetto della proprietà nemica, che doveva considerarsi sempre inviolabile. Negli anni Sessanta dell'Ottocento, tanto la proprietà neutrale quanto quella nemica nelle guerre terrestri avevano ricevuto una certa tutela; la prima, lo si è anticipato, in virtù della Dichiarazione di Parigi del 16 aprile 1856<sup>129</sup>; la seconda in forza di una consuetudine generale<sup>130</sup>. Per tali ragioni buona parte dello scritto era dedicata alla proprietà nemica nei conflitti marittimi, vero *punctum dolens* del diritto internazionale. In entrambe le edizioni il tema veniva sviscerato in tutti i suoi molteplici profili, con una impostazione rigorosa, sorretta da una logica ferrea. Oltre alle premesse di carattere generale alle quali si è fatto sopra riferimento, Vidari sosteneva altresì che sotto il profilo strettamente giuridico tra i conflitti terrestri e quelli combattuti in mare non esistesse alcuna differenza, e dunque i principi e le regole validi per gli uni dovevano trovare applicazione anche agli altri<sup>131</sup>. Egli

<sup>126</sup> È questo un principio che percorreva l'intera opera di Vidari e sul quale il giurista ripetutamente insistette tanto nella prima edizione quanto nella seconda. Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 23-24; pp. 35-44; pp. 57-60. Si veda anche Idem, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. 5-18.

<sup>127</sup> In entrambe le edizioni Vidari prese in esame una vicenda processuale che aveva visto contrapposto tale Piero Maggi e la comunità di San Nazzaro. Il primo, nel corso dell'invasione austriaca del 1859, aveva subito ingenti danni. Adito il Tribunale di Vigevano per chiedere il risarcimento, l'autorità giudiziaria aveva condannato la comunità a rifondere al ricorrente il giusto indennizzo. Senonché la Corte di Cassazione di Milano ribaltò la sentenza di primo grado negando al Maggi il diritto al risarcimento, sul presupposto che «i singoli abitanti requisiti dal nemico, o direttamente o pel ministero passivo del sindaco, sono tutti individualmente e fatalmente colpiti da forza maggiore, e ciò che vien loro tolto sotto qualunque forma è pur sempre una preda che fa il nemico». Vidari fu esplicito nel criticare la decisione della Cassazione milanese. Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 64-65; Idem, *Del rispetto della proprietà tra Stati*, cit., pp. 46-47.

<sup>128</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 66-67; Idem, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. 44-48.

<sup>129</sup> Cfr. *supra*, nota 118.

<sup>130</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 122: «Adunque questa si può considerare oggi come universale consuetudine degli Stati civili, quantunque disparate assai sieno le opinioni intorno al suo modo di derivazione (...) quantunque sia vero (...) che nessun trattato internazionale ha parlato di questa pretesa regola (...) pure il diritto non deriva soltanto dai trattati; e se la consuetudine, facendosi interprete di un principio di giustizia, riesce a farlo universalmente accettare, perché si vorrà dire che quel principio è destituito di fondamento giuridico?». Sul ruolo che Vidari riconosceva alla consuetudine nel novero delle fonti del diritto internazionale, cfr. *supra*, § 3.

<sup>131</sup> «La giustizia è un principio assoluto ed immutabile; e se diversamente si estrinseca e si attua a seconda dei diversi soggetti a cui si riferisce, egli rimane inalterabilmente lo stesso nella sua essenza (...) suppongasì per un momento che la proprietà privata nemica non debba rispettarsi sul mare, epperò che le navi mercantili dei cittadini dello Stato nemico e i loro carichi possano quando che sia diventare materia di preda, sebbene non portino merci di contrabbando; ed allora come si tramuta la guerra? Potrebbe ancora dirsi che questa sia una relazione di Stato a Stato, un rapporto di ordine pubblico e non di privata natura?» Per un approfondimento del pensiero del professore

condannava senza appello l'embargo, vale a dire la rappresaglia praticata contro le navi nemiche ancorate nei porti o situate lungo i litorali<sup>132</sup>. Attingendo agli scritti del portoghese Silvestre Pinheiro-Ferreira, faceva propria la convinzione che l'embargo non solo fosse contrario ai dettami della giustizia ma si traducesse altresì in un grave errore di economia pubblica<sup>133</sup>. La sua critica era poi diretta nei confronti della cattura e della preda che colpivano le navi mercantili in alto mare. A queste doveva essere garantita una tutela piena; e ciò in virtù di alcune considerazioni che venivano sviluppate con estrema lucidità. In primo luogo, le navi mercantili non dovevano in alcun modo considerarsi strumenti di guerra<sup>134</sup>. Secondariamente doveva condannarsi come erronea la posizione di quei giuristi che legittimavano il diritto di preda sul presupposto che l'annientamento del commercio della nazione nemica fosse il mezzo più idoneo per costringerla alla resa. Secondo il professore pavese tutti gli Stati avevano invece interesse a che i rapporti commerciali del nemico si mantenessero floridi, condizione indispensabile per la salvaguardia dell'intero commercio internazionale<sup>135</sup>. Vidari riteneva infine che la stessa abolizione della corsa sancita dalla Dichiarazione di Parigi dovesse naturalmente condurre all'abolizione anche del diritto di preda. Continuare a individuare lo scopo della guerra nella distruzione del commercio nemico, scopo che da sempre legittimava la cattura delle navi mercantili, a suo giudizio ostava con la disposizione che a Parigi aveva dichiarato abolita la guerra di corsa<sup>136</sup>.

Fin dalla prima edizione del suo saggio, il professore pavese espresse un certo favore per il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia del 1865. Sebbene detto testo venisse promulgato il 25 giugno 1865 e l'opera di Vidari fosse del maggio dello stesso anno, l'autore dimostrava di conoscerne chiaramente i contenuti, anche in ragione del fatto che la pubblicazione di quel codice era già stata decisa con la *Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia* del 2 aprile 1865. Vidari faceva riferimento a un testo diverso da quello che sarebbe poi entrato in vigore, come dimostra la numerazione degli articoli che egli citava a sostegno delle sue posizioni<sup>137</sup>. Tuttavia, sotto il profilo contenutistico le disposizioni che egli dichiarò di apprezzare non subirono modifiche nel testo definitivo.

---

pavese, costruito attorno alla confutazione delle opinioni differenti, cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 133-141; Idem, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. 232-241.

<sup>132</sup> Sulla nozione di embargo, E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 85; Idem, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., p. 74.

<sup>133</sup> Pinheiro-Ferreira nelle note di commento all'opera di Martens scriveva: «(...) nous ajouterons que toute hostilité pratiquée contre les personnes et les biens des habitants du pays dont le gouvernement se trouve en guerre avec nous, est non seulement un acte d'injustice, ainsi que nous venons de le démontrer, mais une grave erreur d'économie publique et même de politique ». Cfr. *Précis du Droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage pour servir à un cours politique et diplomatique* par G.F. De Martens. Nouvelle édition avec des notes de M. S. Pinheiro-Ferreira, Paris 1831, II, p. 380. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 85-93, sviluppava dette osservazioni, formulate in via generale per affermare l'inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime, e le applicava segnatamente all'embargo. Si veda anche Idem, *Del rispetto della proprietà tra Stati*, cit., pp. 74-91.

<sup>134</sup> E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 227;

<sup>135</sup> E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., pp. 228- 233; Idem, *Del rispetto della proprietà tra Stati*, cit., pp. 244-246. Anche in questo caso Vidari attinse a piene mani all'opera di Pinheiro-Ferreira. Cfr. *Précis du Droit*, cit., p. 380: «Au point où en sont venues aujourd'hui les relations commerciales de toutes les nations de l'univers, on peut affirmer avec la plus exacte vérité que chacune des places de commerce est essentiellement intéressée à la prospérité de toutes les autres, et par conséquent tous les dommages que nous ferons au commerce de notre ennemi s'étendra à notre propre commerce ».

<sup>136</sup> E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 231.

<sup>137</sup> Il professore pavese faceva infatti riferimento agli artt. 229 e 230 che nel testo definitivo sarebbero diventati gli artt. 211 e 212.



Ci si riferisce segnatamente alla norma che aboliva la cattura e la preda delle navi mercantili nemiche a condizione di reciprocità<sup>138</sup> e a quella che invece le ammetteva in caso di contrabbando di guerra o di rottura di un blocco effettivo<sup>139</sup>. Sebbene egli fosse favorevole all'abolizione della clausola di reciprocità, a conferma del suo radicato liberalismo che lo portava, come si è visto, a ritenere sempre e comunque inviolabile la proprietà privata nemica, spendeva nondimeno parole di elogio per il codice italiano, che in tema di preda bellica era da ritenersi il più liberale fra tutti i codici fino a quel momento promulgati. Come noto, il Trattato tra Italia, Austria e Prussia del 1866 all'art. 1 recepì dette norme del codice italiano, senza tuttavia la clausola di reciprocità. Agli occhi di Vidari si trattò di un passo importante verso il progresso del diritto internazionale, come egli ebbe modo di affermare nella seconda edizione del suo saggio<sup>140</sup>.

Alla luce delle disposizioni da ultimo citate, è evidente come un tema estremamente delicato investisse le nozioni di contrabbando di guerra e di blocco, alle quali egli dedicò le pagine conclusive della seconda versione della sua opera. Affinché la violazione del blocco potesse legittimare la confisca delle navi mercantili, esso doveva essere effettivo, vale a dire mantenuto da forze sufficienti a impedire l'ingresso e l'uscita dal luogo bloccato<sup>141</sup>. Quanto al contrabbando, egli riteneva indispensabile, onde evitare abusi e incertezze, stilare in modo estremamente dettagliato l'elenco dei beni che dovevano considerarsi tali<sup>142</sup>.

L'immagine che il saggio esaminato ci tramanda è dunque quella di un giurista assestato su posizioni informate a un deciso liberalismo. Facendo appello ad argomentazioni rigorosamente giuridiche, egli auspicava una tempestiva riforma del diritto internazionale affinché la proprietà privata nemica ricevesse una tutela piena e assoluta in tutti i tipi di conflitti bellici, e segnatamente in quelli marittimi, nei quali i beni dei nemici continuavano a essere esposti a ricorrenti episodi di confisca.

## 6. La cooptazione di Vidari all'*Institut de droit international*

Non appena pubblicata, l'opera di Vidari fu subito apprezzata da alcuni giuristi di vaglia, italiani e stranieri. Augusto Pierantoni nella sua *Storia degli studi del diritto internazionale in Italia* sottolineò l'importanza dell'argomento che vi era trattato, uno dei più controversi nel seno del diritto internazionale e attribuì al suo autore il merito di aver ispirato le "umane e civili" riforme accolte dal codice per la marina del Regno d'Italia<sup>143</sup>. In realtà, come è emerso in precedenza, quando Vidari pubblicò il suo scritto quel codice aveva già ricevuto la sanzione della pubblicazione. Merita tuttavia ricordare che fin dalla prelezione del 1864 il professore pavese si era impegnato per promuovere una riforma sul

---

<sup>138</sup> Cfr. art. 211 codice per la marina mercantile del Regno d'Italia: «la cattura e la preda di navi mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale». Il testo di questa norma è riportata da E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 147.

<sup>139</sup> Cfr. art. 212: «Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso la nave in contravvenzione sarà assoggettata al trattamento delle navi neutrali che infrangono la neutralità. Sono pure escluse dal disposto, di cui sopra, la cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato».

<sup>140</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., pp. 222-223.

<sup>141</sup> Ivi, p. 284.

<sup>142</sup> Ivi, pp. 308-329.

<sup>143</sup> Cfr. A. Pierantoni, *Storia degli studi*, cit., p. 210-215.

tema in esame. E dunque non è forse azzardato collegare il suo nome ad un movimento di sensibilizzazione che, già negli anni Sessanta dell'Ottocento, favorì un'evoluzione del diritto internazionale.

Anche il francese Eugène Cauchy espresse parole di elogio per lo scritto di Vidari, da lui considerato "remarquable ouvrage". Egli stesso nel 1866 pubblicò un saggio dedicato al rispetto della proprietà privata nelle guerre marittime<sup>144</sup>. Se la tesi era chiaramente identica, le argomentazioni dell'autore erano peraltro diverse da quelle del docente pavese. Mentre costui individuava esclusivamente nel diritto i principi atti a dimostrare l'inviolabilità della proprietà privata nemica, Cauchy si appellava invece ai sentimenti di carità e all'"esprit chrétien"<sup>145</sup>. Il giurista francese minimizzava la distanza tra il suo punto di vista e quello del "jeune professeur italien". Ciò che rilevava – scriveva – erano i risultati ai quali essi approdavano, chiaramente gli stessi, e i progressi del diritto internazionale che i loro scritti si proponevano di promuovere<sup>146</sup>.

Cauchy, che già in passato si era occupato della proprietà privata in tempo di guerra<sup>147</sup>, rientrava tra le fonti alle quali Vidari a più riprese aveva attinto nella sua opera<sup>148</sup>. Oltre al francese merita ricordare anche altri autorevoli giuristi, che rappresentarono i punti di riferimento del professore pavese. Tra questi ci limitiamo a menzionare Gabriel Massé, Paul Pradier-Fodéré e Silvestre Pinheiro-Ferreira, senza dubbio i più citati. Tuttavia, sebbene anche costoro si fossero espressi a favore dell'inviolabilità della proprietà privata, le loro prese di posizione erano meno rigorose di quelle di Vidari. Mentre quest'ultimo, lo ribadiamo, ancorò il proprio ragionamento a solide basi giuridiche e mai nella sua opera traspare un cedimento o una deroga al principio generale, i giuristi ricordati ammettevano invece in taluni casi la possibilità che i beni del nemico venissero confiscati. Massé, per esempio, si dichiarò favorevole alla ritorsione<sup>149</sup>, che Vidari riteneva invece gravemente lesiva del diritto di proprietà al pari della rappresaglia e dell'embargo<sup>150</sup>. Il giurista francese ammetteva altresì la confiscabilità delle navi mercantili nemiche qualora si fossero trovate nei porti o lungo i litorali al momento della dichiarazione di guerra e non avessero approfittato della possibilità di rientrare in patria, possibilità che andava loro concessa. Tale presa di posizione veniva giustificata sul presupposto che: «s'ils sont trouvés en mer, ils sont présumés s'être volontairement exposés aux chances de prise qui résultent de l'état

---

<sup>144</sup> Cfr. Eugène Cauchy, *Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime*, Paris 1866.

<sup>145</sup> Cauchy dopo aver riassunto le posizioni di Vidari ricorda che per questi «le respect de la propriété privée, sur mer comme sur terre, n'est pas seulement la mise en pratique d'un sentiment d'humanité, ou d'un devoir incomplet de charité chrétienne, mais qu'il est l'application rigoureuse d'une règle immuable de justice qui oblige les belligérants dans tous les temps et dans tous les lieux». Per Cauchy, invece, «l'influence de l'esprit chrétien (...) se sera-t-elle exercée directement, comme le pensait Grotius, en venant ajouter au principe naturel de justice, une justice plus parfaite tirée du sentiment évangélique de la charité». Ivi, pp. 81-82.

<sup>146</sup> Anche lo spirito cristiano «aura déterminé peu à peu les belligérants à faire le sacrifice d'une partie de ce qu'ils considéraient anciennement comme un droit de la guerre (...) ou bien ce progrès aura-t-il été obtenu d'une manière indirecte, par le développement de la civilisation chrétienne, qui en perfectionnant l'organisme des sociétés modernes (...) ce qui importe surtout, c'est que la conclusion, appelée en commun par tous nos vœux, soit enfin admise dans le droit des gens de l'Europe et du monde». Ivi, p. 82.

<sup>147</sup> Cfr. Eugène Cauchy, *Le droit maritime internationale considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation*, Paris 1862.

<sup>148</sup> Cfr. E. Vidari, *L'Italia nei suoi rapporti internazionali*, cit., p. 38 dove era già annoverato tra i fautori dell'inviolabilità.

<sup>149</sup> Cfr. G. Massé, *Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil*, Paris 1861, I, pp. 112-113: «Il est cependant un cas dans lequel les représailles sont légitimes, c'est lorsqu'elles ont lieu par retorsion. La retorsion est l'emploi que fait une nation contre une autre nation des moyens que celle-ci emploie à son égard».

<sup>150</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà dei popoli*, cit., p. 84.

de guerre »<sup>151</sup>. Un'argomentazione, questa, che Vidari condannò senza appello<sup>152</sup>. Ancora a titolo di esempio, tanto Pinheiro-Ferreira quanto Pradier-Fodéré non riconoscevano in capo ai cittadini danneggiati dalla guerra il diritto al risarcimento<sup>153</sup>, mantenendo al proposito una posizione che Vidari stesso criticò come incerta.

Chiaro, lucido e senza sbavature era invece il pensiero di quest'ultimo, il quale nel volgere di pochi anni ottenne importanti riconoscimenti anche sul piano internazionale, divenendo collaboratore della prestigiosa *Revue de droit international et de législation comparée*. Fondata nel 1869 da Gustave Rolin-Jaequemyns con la collaborazione di Tobias Asser e John Westlake, come noto, essa intendeva porsi come organo di direzione e di interpretazione dell'opinione pubblica. Un obiettivo ambizioso, anche in considerazione del fatto che l'opinione pubblica doveva a sua volta diventare lo strumento atto a permettere che la coscienza dell'umanità, fonte principale del diritto internazionale, si potesse manifestare<sup>154</sup>.

Vidari nel 1871 pubblicò sulla *Revue* l'articolo *Navires ennemis et marchandises ennemies*. Erroneamente segnalato come professore di diritto internazionale presso l'Università di Pavia, dove invece da anni insegnava il diritto commerciale<sup>155</sup>, e qualificato in una nota della redazione come "éminent écrivain italien"<sup>156</sup>, egli affrontò nuovamente in quella sede il tema della tutela della proprietà privata nemica nelle guerre marittime. E lo fece seguendo la medesima impostazione adottata nelle sue precedenti opere monografiche. Identici erano i principi propugnati e le argomentazioni addotte.

La collaborazione con la Rivista contribuì a rinsaldare la fama che il professore era riuscito ad acquisire a livello internazionale, tanto che quando nel 1873 venne fondato l'*Institut de droit international* egli risultò fin dall'inizio tra i suoi membri effettivi. Delle vicende che portarono alla creazione dell'*Institut*, note per essere state ripercorse dalla ricerca storica anche in anni recenti, ci si limiterà qui a mettere in risalto solo quegli aspetti atti a comprovare il ruolo di primo piano di Vidari giusinternazionalista<sup>157</sup>. Voluto da Rolin-Jaequemyns, l'Istituto era formato da specialisti del diritto internazionale e da coloro che si erano fatti apprezzare per il loro contributo al rinnovamento scientifico della disciplina. Già nella *note confidentielle* che Rolin-Jaequemyns il 10 marzo 1873 inviò a ventidue corrispondenti e nella quale esponeva il progetto di una conferenza internazionale, auspicava che essa fosse costituita da «un groupe restreint d'hommes, déjà

<sup>151</sup> Cfr. G. Massé, *Le droit commercial*, cit., p. 297.

<sup>152</sup> Cfr. E. Vidari, *Del rispetto della proprietà tra gli Stati*, cit., p. 95.

<sup>153</sup> Cfr. *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains par Vattel. Nouvelle édition par M. P. Pradier-Fodéré*, Paris 1863, II, pp. 473-483, dove Pradier-Fodéré indugiava sul diritto di passaggio degli eserciti belligeranti, senza tuttavia affrontare la delicata questione dei danni che ne sarebbero potuti derivare alle popolazioni.

<sup>154</sup> Sulla fondazione della *Revue* e sugli obiettivi che essa si propose di realizzare, senza pretesa di completezza, cfr.: Romain Yakemtchouk, *Les origines de l'Institut de droit international*, in "Revue générale de Droit International Public", LXXVII (1973), pp. 373-423, in part. pp. 387-398; Martti Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law (1870-1960)*, Cambridge 2003, pp. 12-19; L. Nuzzo, *Disordine politico e ordine giuridico*, cit., pp. 319-320.

<sup>155</sup> Cfr. *supra*, nota 1.

<sup>156</sup> Cfr. E. Vidari, *Navires ennemis*, cit., p. 269 nota 1.

<sup>157</sup> Per un approfondimento degli avvenimenti legati alla nascita dell'*Institut*, senza pretesa di completezza, cfr.: Alberic Rolin, *Les origines de l'Institut de droit international (1873-1923). Souvenirs d'un témoin*, Bruxelles 1923; R. Yakemtchouk, *Les origines*, cit., pp. 373-387 e pp. 398-423; S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 23-28; L. Lacché, *Pietro Sbarbaro*, cit., pp. 234-238; L. Nuzzo, *Disordine politico*, cit., pp. 337.

connus dans la science du droit international par leurs écrits ou par leurs actes »<sup>158</sup>.

Una volta fondato, l'*Institut*, come noto, si riunì per la prima volta a Gand l'8 settembre 1873 e il successivo 10 settembre venne approvato il suo Statuto. È interessante osservare che all'art. 4 si stabiliva che: «L'Institut choisit librement ses membres effectifs parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu au droit international des services éminents, dans le domaine de la théorie ou de la pratique. Le nombre total des membres effectifs ne peut dépasser cinquante, mais il ne doit pas nécessairement atteindre ce chiffre »<sup>159</sup>. Tra essi fin dal 1873 venne cooptato Vidari. L'*Institut* annoverava anche membri ausiliari o onorari, che erano scelti da quelli effettivi tra coloro che, senza essere giuristi, si riteneva potessero nondimeno offrire un valido contributo alla discussione di singole questioni specifiche<sup>160</sup>.

#### 7. La Sessione dell'Aia del 1875. Vidari, de Laveleye e la risoluzione sulla proprietà privata nelle guerre marittime

Quale membro effettivo dell'*Institut*, nel 1874, nel corso della sessione di Ginevra, Vidari venne nominato componente della Commissione incaricata di affrontare la questione relativa al trattamento della proprietà privata nelle guerre marittime. Una conferma ulteriore della fama di specialista della materia che egli aveva acquisito negli anni precedenti. Gli altri membri erano August Bulmerincq, Carlos Calvo, Eugène Cauchy, Emile de Laveleye, Augusto Pierantoni, Alberic Rolin, Federico Sclopis, John Westlake e Theodore Woolsey. De Laveleye, Pierantoni e Rolin furono nominati relatori<sup>161</sup>.

Prima che la Commissione si riunisse, a tutti i suoi componenti era stato inviato un questionario sui singoli argomenti che sarebbero stati poi oggetto di discussione. Grazie al rapporto di Alberic Rolin si è in grado di conoscere le posizioni che Vidari espresse in merito ai temi che vi erano indicati<sup>162</sup>. Erano tutte questioni che il professore aveva già affrontato nei suoi scritti. Tra queste figurava anzitutto la nozione di contrabbando. La definizione che egli propose, per la quale dovevano considerarsi tali «tous les objets qui servent principalement et directement à la guerre » ricevette l'adesione della maggioranza dei membri, compreso il relatore Rolin<sup>163</sup>. Vidari si pronunciò contro il sequestro delle navi mercantili che trasportassero beni di contrabbando<sup>164</sup>; affermò la confiscabilità delle

<sup>158</sup> Cfr. G. Rolin-Jaequemyns, *De la nécessité d'organiser une institution scientifique permanente pour favoriser l'étude et les progrès du droit international*, in "Revue de droit international et de législation comparée", V (1873), pp. 463-491. L. Nuzzo, *Disordine politico*, cit., p. 319 nota 1, ha messo in luce come detto articolo contenesse alcune modifiche rispetto alla lettera originale inviata da Rolin-Jaequemyns ai ventidue selezionati destinatari.

<sup>159</sup> Il testo dello Statuto è pubblicato in "Annuaire de l'Institut de droit international", I (1877), pp. 1-5.

<sup>160</sup> La differenza tra le due categorie di membri dell'Istituto, effettivi e ausiliari o onorari, venne focalizzata nel corso della discussione che precedette l'approvazione dello Statuto e che si può leggere tra le *Communications relatives à l'Institut de droit international*, in "Revue de droit international et de législation comparée", V (1873), pp. 667-702, in part. pp. 684-685.

<sup>161</sup> Cfr.: *Suite des Travaux préliminaires à la Session de la Haye*, in "Revue de droit international et législation comparée", VII (1875), pp. 553-557, in part. p. 553; *Documents relatifs à la Session de La Haye (25-31 Août 1875)*, in "Annuaire de l'Institut de droit international", I (1877), pp. 36-38. Accenni alla Sessione dell'Aia in S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 180-181.

<sup>162</sup> Cfr. *Rapport de M. Albéric Rolin sur les observations présentées par MM. Bulmerincq, Vidari, Westlake, Woolsey et Albéric Rolin, membres de la V<sup>me</sup> Commission, et par M. Lorimer, en réponse au questionnaire*, in "Revue de droit international et de législation comparée", VII (1875), pp. 603-618.

<sup>163</sup> Ivi, pp. 606-608.

<sup>164</sup> Ivi, p. 608.

navi che violassero un blocco effettivo e illustrò i casi in cui un blocco doveva considerarsi tale<sup>165</sup>. Posizioni, dunque, conformi a quelle che sosteneva da anni.

Quando la Commissione si riunì all'Aia tra il 26 e il 27 agosto 1875, Vidari non partecipò alla seduta<sup>166</sup>. Pierantoni, Rolin e de Laveleye presentarono ciascuno una relazione sui temi oggetto di studio. Il Rapporto di Rolin, come anticipato, si focalizzava sui rilievi sollevati dai Commissari in merito agli argomenti del questionario preliminare. Pierantoni nel suo intervento ripercorse le posizioni espresse da alcuni internazionalisti italiani sul tema delle prede marittime. Di Vidari disse che «avec cette érudition, cette justesse et cette lucidité de principes, qui le distinguent, a traité à fond des questions de droit des gens, qui sont intimement mêlées aux progrès du droit commercial»<sup>167</sup>. Benché assente dalla seduta, il professore pavese ebbe quindi un portavoce che aveva già dimostrato non solo di conoscere ma anche di apprezzare i suoi scritti.

Ma fu soprattutto Emile de Laveleye ad attingere a piene mani dall'opera di Vidari, che non a caso fu indicata in testa alle fonti impiegate dal *rapporteur*<sup>168</sup>. Questi, come anche il titolo della sua relazione rivelava con chiarezza<sup>169</sup>, si espresse nettamente a favore della tutela della proprietà privata nemica e lo fece tenendo come costante punto di riferimento le argomentazioni proposte dal professore pavese nei suoi scritti di dieci anni prima. I principi che nel saggio di Vidari assurgevano a prolegomeni atti a dare fondamento e legittimazione all'intero ragionamento si ritrovavano interamente nel rapporto di de Laveleye. Dalla nozione di guerra mutuata da Portalis, il relatore derivava la regola per la quale tra le guerre marittime e le guerre terrestri non sussistevano differenze di carattere giuridico e dunque la proprietà privata come risultava ormai tutelata nei conflitti sulla terra così doveva essere preservata anche in quelli combattuti sul mare<sup>170</sup>. La lezione di Vidari era recepita in maniera esplicita. Come lui, anche il relatore considerava il rispetto della proprietà privata un principio assoluto, derogabile solo nel caso in cui lo Stato avesse imposto delle contribuzioni di carattere straordinario che tuttavia per essere legittime avrebbero dovuto riconoscere in capo ai destinatari il diritto al risarcimento<sup>171</sup>. Al fine di offrire ulteriori argomentazioni a sostegno della sua tesi de Laveleye, come prima di lui aveva già scritto il professore pavese, confutava le opinioni di coloro che consideravano la distruzione del commercio nemico lo strumento maggiormente idoneo per far cessare velocemente le ostilità. Era questo un errore di economia politica la quale, scriveva, «a démontré qu'une nation doit désirer d'être entourée d'autres nations aussi prospères qu'elle, et qu'on ne peut en ruiner une, sans que toutes les autres en souffrent»<sup>172</sup>. Il rapporto si chiudeva con l'auspicio che l'*Institut* adottasse una risoluzione analoga alle

---

<sup>165</sup> Ivi, pp. 609-610: «M. Vidari pense que le blocus n'est effectif que si les navires bloquants peuvent dominer toute la partie de mer qui baigne la côte ou le port bloqué, ce qui est moins précis. Il croit de plus qu'une interruption même momentanée ou accidentelle le fait cesser: le droit disparaît, dit-il, dès que le fait cesse lui-même d'exister».

<sup>166</sup> Cfr. *Notes sur les travaux des commissions en séances des 26-27 Août 1875*, in "Annuaire de l'Institut de droit international", I (1877), pp. 44-51.

<sup>167</sup> Cfr. *Rapport de M. Pierantoni sur les prises maritimes, d'après l'école et la législation italienne*, in "Revue de droit international et de législation comparée", VII (1875), pp. 619-656, in part. p. 643.

<sup>168</sup> Cfr. *Rapport de M. Emile de Laveleye. Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre*, in "Revue de droit international et de législation comparée", VII (1875), pp. 559-602.

<sup>169</sup> Cfr. *supra*, nota 168.

<sup>170</sup> Cfr. *Rapport de M. Emile de Laveleye*, cit., pp. 576-580.

<sup>171</sup> Ivi, p. 581.

<sup>172</sup> Ivi, p. 587.

disposizioni sancite dal Trattato del 1866 fra Italia, Austria e Prussia<sup>173</sup>.

Senza dubbio il *Rapport* non può essere considerato come la mera esegesi degli scritti di Vidari. Il primo si collocava un decennio dopo i secondi e dopo una serie di avvenimenti, di conferenze e di accordi internazionali, di cui de Laveleye diede conto in maniera puntuale. Oltre a Vidari anche altri internazionalisti ispirarono alcune prese di posizione del relatore. Tuttavia, il docente pavese risultò la fonte più impiegata e più citata, probabilmente anche in considerazione del rigore scientifico delle sue argomentazioni e di quella “lucidità di principi” che a giudizio di Pierantoni erano da considerarsi i tratti distintivi della sua opera.

Nella Commissione, dopo un acceso dibattito, prevalse l'orientamento di de Laveleye e a maggioranza vennero recepite le disposizioni del Trattato del 1866 fra Italia, Austria e Prussia<sup>174</sup>. I commissari decisero inoltre di riservare alla sessione dell'anno successivo l'esame delle altre problematiche contenute nel questionario preliminare<sup>175</sup>.

Il 31 agosto 1875 la delibera della Commissione venne sottoposta al vaglio della sessione plenaria dell'*Institut*, alla quale Vidari non partecipò. Nel corso della discussione emersero due opinioni contrapposte. L'una faceva capo agli internazionalisti continentali, favorevoli alla tutela della proprietà privata. L'altra contemplava le posizioni degli autori inglesi, fautori invece della cattura delle navi mercantili nemiche<sup>176</sup>. Dopo un acceso dibattito, la maggioranza adottò una risoluzione in buona parte conforme alla decisione della Commissione di studio. Venne deliberato che il principio della inviolabilità della proprietà privata nemica sotto bandiera neutrale doveva considerarsi ormai recepito dal diritto internazionale positivo e che la tutela della proprietà nemica sotto bandiera nemica doveva essere accettato secondo le disposizioni del più volte menzionato trattato fra Italia, Austria e Prussia del 1866, negli stessi termini specificati dalla Commissione<sup>177</sup>.

Si trattò dunque di una prima vittoria per i campioni dell'inviolabilità. Tra questi senza dubbio va menzionato de Laveleye, che ebbe il merito di redigere un rapporto convincente, capace di riscuotere l'adesione della maggioranza dei commissari prima e dei membri dell'Istituto poi. Ma soprattutto non va sottovalutato il ruolo di Vidari, ispiratore di buona parte di quel rapporto, e da oltre un decennio sostenitore delle riforme verso le quali l'*Institut* sembrava essersi orientato. Per la verità, come hanno messo in luce le

<sup>173</sup> Ivi, p. 602.

<sup>174</sup> La Commissione decise che «des navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturés que s'ils portent de la contrebande de guerre ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et déclaré ». Précisò inoltre che «il est entendu que, conformément aux principes généraux, qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la disposition précédente n'est pas applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités ». Cfr. *Notes sur les travaux*, cit., p. 50.

<sup>175</sup> *Ibidem*.

<sup>176</sup> Per il resoconto della discussione, cfr. *Séance plénière du mardi 31 août 1875*, in “Annuaire de l'Institut de droit international”, I (1877), pp. 114-119. Si veda anche S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 180-181.

<sup>177</sup> Cfr. *Traitement de la propriété privée dans la guerre maritime. Conclusions adoptées à la Haye*, in “Annuaire de l'Institut de droit international”, I (1877), pp. 138-139: «I. Le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon neutre doit être considéré dès à présent comme entré dans le domaine du droit des gens positif.

II. Il est à désirer que le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi soit universellement accepté dans les termes suivants, empruntés aux déclarations de la Prusse, de l'Autriche et de l'Italie en 1866, et sous la réserve ci-après, sub III: « Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturés que s'ils portent de la contrebande de guerre ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et déclaré ».

III. Il est entendu que, conformément aux principes généraux, qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la disposition précédente n'est pas applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités ».

indagini di Stefano Mannoni, la discussione era tutt'altro che conclusa. Restavano aperte questioni spinose che vennero affrontate solo nel corso degli anni successivi<sup>178</sup>.

Ma con la sessione dell'Aia si potè considerare conclusa la collaborazione fattiva di Vidari all'*Institut de droit international*. In seguito egli non fece più parte di alcuna commissione di studio e a far tempo dal 1880 cessò di essere cooptato tra i membri dell'Istituto. Ormai i suoi interessi scientifici e didattici erano rivolti esclusivamente al diritto commerciale. Di breve durata ma di indubbia incisività fu dunque l'impegno che il giurista consacrò al rinnovamento del diritto internazionale, un impegno che tuttavia non deve essere considerato come una mera parentesi nella sua lunga vita di studioso. Egli credette fermamente alla realizzabilità di riforme liberali del diritto internazionale e i principi che professò in veste di giusinternazionalista permearono anche i suoi numerosi scritti sul diritto commerciale, offrendo così l'immagine di un giurista poliedrico che seppe affrontare «avec érudition, justesse et lucidité de principes » alcune tra le questioni più controverse dell'epoca.

---

<sup>178</sup> Cfr. S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 181-197.